

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Congedi.* = *Proposizione del deputato Marolda per una seduta serale destinata alle petizioni, non approvata.* = *Relazione sul disegno di legge per l'acquisto, e l'immersione di un cordone telegrafico fra Otranto e Vallona.* = *Seguito della discussione generale del disegno di legge, per facoltà al Governo di promulgare sei leggi d'ordine amministrativo* — *Il deputato Mellana termina il suo discorso contro il medesimo* — *Spiegazioni del relatore Restelli circa le deliberazioni della Commissione* — *Considerazioni e modificazioni proposte dal deputato Valerio alla legge per le opere pubbliche* — *Osservazioni del deputato Alfieri Carlo* — *Risposte e dichiarazioni del ministro per l'interno Lanza, in appoggio del progetto* — *Osservazioni del deputato Leopardi* — *Opposizioni del deputato Crispi e proposta di un emendamento.* = *Relazione sul disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita, e di acquisti portati da sette progetti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10340. Quattro mila quattrocento cittadini di Milano chiedono sieno conservati gli ordini religiosi in quella città, e nominatamente le monache Orsoline, dedite all'educazione.

10341. Il sindaco di Genova a nome di quel municipio si rivolge al Parlamento pregandolo a voler introdurre fin d'ora nel progetto di legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità quei più larghi principii che nell'interesse della sanità pubblica furono adottati dal Governo francese.

10342. Alcuni abitanti del comune di Preseigno, circondario di Salò, ricorrono contro la proposta soppressione delle corporazioni religiose.

10343. Il Consiglio comunale e parecchi proprietari di Calitri, mentre confidano che saranno rimossi gli ostacoli accampati per mire private contro la ferrovia di Conza, invitano la Camera a sollecitare il compimento della medesima.

10344. Il professore Mariano Mucciarelli, presidente dell'assemblea popolare tenutasi testè in Siena, rassegna i voti espressi dalla medesima per l'abolizione della pena capitale e la soppressione degli ordini monastici.

10345. La Giunta municipale e molti abitanti di Sant'Andrea di Conza reclamano contro il progettato abbandono della ferrovia di Conza.

10346. Vari abitanti della diocesi di Cerreto (Terra di Lavoro) fanno istanza perchè venga respinto il pro-

getto di legge relativo all'abolizione degli ordini monastici.

10347. Altri abitanti della diocesi d'Ascoli Piceno pregano la Camera di non accogliere la proposta soppressione delle corporazioni religiose.

10348. I Consigli comunali di Rionero, Pescopagano, Laviano e Palazzo San Gervasio, mentre fanno istanza perchè costruendosi la ferrovia di Napoli a Taranto sia scelto il tracciato Conza-Atella, offrono di concorrere alla spesa della medesima con danaro e con terreni.

10349. Altri abitanti delle diocesi di Como e di Milano ricorrono con nuove petizioni nel medesimo senso che le precedenti già giunte da quelle diocesi, cioè contro il progetto di legge che sopprime gli ordini religiosi.

10350. I capitoli delle collegiate di Castelfranco, di Sotto e di Fucecchio, diocesi di San Miniato, pregano il Parlamento di ricusare la sua sanzione ai progetti di legge relativi all'abolizione delle corporazioni monastiche e ordinamento dell'asse ecclesiastico.

10351. La Camera di disciplina dei procuratori addetti alle Corti e tribunali di Firenze domanda la conservazione della Corte di cassazione sedente in quella città.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il cavaliere Carlo Padiglione — Opuscolo intitolato: *Le divise de' più illustri personaggi della Casa Gonzaga*, una copia;

Il deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente dell'Istituto di incoraggiamento in Napoli — Suo discorso

pronunciato nell'aprire la pubblica adunanza di quell'Istituto il 3 gennaio cadente, copie 100;

Il cavaliere Francesco del Giudice, segretario dell'Istituto d'incoraggiamento di Napoli — Relazione intorno ai lavori accademici nell'anno 1864, letta nella prima adunanza pubblica dell'Istituto medesimo, copie 100.

Castiglioni dottore Cesare, direttore del pubblico manicomio di Milano — Considerazioni intorno ai manicomii provinciali nel regno d'Italia, ed alla organizzazione ed amministrazione loro, una copia;

Il prefetto di Sondrio — Atti di quel Consiglio provinciale per lo scorso anno 1883, copie 4.

MAROLDA-PETILLI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del municipio di Muro Lucano, contenuta in un deliberativo consiliare.

In essa si prega la Camera e si reclama dalla sua giustizia di voler conservare la strada ferrata di Conza; e prendo quest'occasione per dichiarare alla Camera che io ho avuto anche l'onore di presentare alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle ferrovie, le petizioni dei comuni di Colliano, Rapone, Pescopagano, Aquilonia, Monteverde, Calitri, Laviano, San Menna, Ruvo, Rionero, che reclamano del pari la conservazione della linea di Conza.

Chiedo quindi che la petizione di Muro Lucano sia mandata alla Commissione, a norma del regolamento. Quelle popolazioni a giusta ragione si commuovono, poichè, dopo che questa strada fu solennemente decretata dal Parlamento e dal Governo, ora si minaccia volerla sopprimere, mentre, secondo il capitolato d'onori, la linea doveva essere già compiuta per la fine del 1864.

E poichè ho la parola, rinnovo la preghiera al signor presidente, perchè voglia fissare una seduta straordinaria per le petizioni, come già altra volta ebbi a domandare, giacchè l'emigrazione veneta si trova in uno stato abbastanza deplorabile ed anormale. È questa la ragione per la quale io pregherei che si fissasse una seduta straordinaria per le petizioni.

PRESIDENTE. Il deputato Griffini scrive che per motivi di servizio non può recarsi alla Camera per poter prestare il giuramento, e spera di trovarsi presente il 3 dell'entrante mese.

Il deputato Giacchi, trovandosi confinato in letto, chiede un congedo di giorni 15.

Il deputato Morandini chiede un congedo di giorni 20 per attendere alla sistemazione d'affari suoi particolari ed urgenti.

Il deputato Menichetti, attesa una leggiera indisposizione, chiede un congedo di 2 giorni.

Il deputato Costamezzana per motivi di salute chiede un congedo d'alcuni giorni.

Propongo che questo congedo sia di 8 giorni.

Il deputato Ranco, dovendo assentarsi da Torino per urgentissimi affari, chiede un congedo di 10 giorni.

Il deputato Borromeo chiede per motivi di salute un congedo di cinque giorni.

Il deputato Gabriele Camozzi prega la Camera a concedergli un congedo di quindici giorni.

(Sono accordati.)

Il deputato Minervini annuncia da Napoli per mezzo del telegrafo che se si fosse trovato presente alla votazione dell'ordine del giorno Ricasoli, avrebbe votato negativamente su quello, ed avrebbe approvata la proposta Cassinis.

MAROLDA-PETILLI. Siccome non si è ancora nulla deciso circa la proposta da me fatta pochi momenti fa, io prego l'onorevole signor presidente a interpellare la Camera se intenda di tenere una seduta serale per relazioni di petizioni.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera.

L'onorevole deputato Marolda chiede che si fissi un giorno per le relazioni di petizioni. Siccome abbiamo molti altri lavori urgenti, quindi io non osava a tutta prima interrogare la Camera in proposito: ma poichè insiste, prego la Camera a deliberare se intenda che abbia luogo una seduta per la relazione delle petizioni nella sera di giovedì prossimo.

(Fatta prova e controprova, la proposta non è accettata.)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UN CORDONE TELEGRAFICO SOTTOMARINO TRA OTRANTO E VALLONA.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE ALCUNE LEGGI D'ORDINE AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

L'onorevole Mellana ha la parola per continuare il suo discorso stato l'altro ieri interrotto per l'ora tarda.

MELLANA. Ricorderà la Camera come nell'ultima tornata io abbia risposto alle osservazioni dell'onorevole Panattoni, il quale intese difendere la legalità e la costituzionalità del presente progetto di legge, e ricorderà la Camera come io abbia del pari brevemente replicato alle osservazioni dell'onorevole ministro dell'interno nell'intenzione di provargli che la presente legge provinciale e comunale, anzichè tendere al principio di discentralizzazione ed apportare economie, era più atta a centralizzare ed a portare nuovi aggravii alle finanze e ai contribuenti dello Stato.

Ricorderà pure la Camera come io dichiarassi che la presente legge, anzichè essere un progresso, quel progresso che è domandato da tutta la nazione, progresso promesso ripetutamente in questo recinto, e dai ministri e da quanti deputati qui hanno presa la parola; an-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

zichè essere un progresso, io diceva che era un regresso ed un regresso notevolissimo da quelle poche libertà delle quali noi sin qui abbiamo fruito.

Per compiere questa dimostrazione io dovrò passare in rassegna brevemente non tutte le leggi presentate, ma soltanto due, limitandomi a quelle della pubblica sicurezza ed a quella dei comuni e delle provincie, e costituirò un breve parallelo sui punti principali colla legge che ora è in vigore, e ciò per dimostrare come, anzichè progredire, noi facciamo un passo indietro.

Prima di entrare in materia mi sia lecito di ricordare alla Camera come nel mentre si vuole far votare cinque leggi organiche senza discussione, e portate davanti al Parlamento quali allegati, avrebbero dovuto almeno le medesime essere, per ciò che riguarda la dizione, scevre di pecca. Ma a far vedere come anche da questo lato si sia gravemente errato per ora citerò due articoli; il primo per provare come la legge sia espressa in modo tale, da non essere intesa, l'altro per far vedere una volta di più come nessun conto si sia tenuto delle leggi stesse or sono pochi giorni votate in questo recinto.

Avrà presente la Camera l'articolo 15 del progetto della legge comunale e provinciale; all'alinea è detto:

« per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune ed aggregata ad altro contermine quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole *tanto* del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune a cui la frazione appartiene. »

Qui o vi è un *tanto* di più, od un *quanto* dimenticato nella penna del legislatore.

RESTELLI, relatore. Permetta l'onorevole Mellana: qui vi è un errore di stampa, ed io gli leggerò l'articolo come deve essere corretto. Abbia la bontà di seguirmi:

« Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune ed aggregata ad altro contermine quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto (e qui comincia la lacuna) *tanto del comune a cui esso intenda aggregarsi*, quanto (e qui finisce la lacuna) del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune cui la frazione appartiene. »

Si debbono aggiungere le dette parole che furono per errore ommesse nella stampa dell'articolo. Forse questo non toglie niente al concetto dell'onorevole Mellana, ma è bene che conosca quale deve essere veramente la dizione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa correzione.

MELLANA. È un peccato però che questa dimenticanza sia stata notata pel primo da un oppositore. Però io ho citato quest'articolo semplicemente per far vedere come non convenga votare queste leggi a passo di carica, ma se ne debba dar lettura, perchè, oltre questi errori da me accennati, ne possono sfuggire degli altri, e questi, se non saranno avvertiti dal signor relatore, assumo io l'incarico di denunciarli alla Camera.

Noterò ancora alla Camera ed all'onorevole relatore l'articolo 120. Se quest'articolo aveva ragione di essere, prima della legge testè votata sulla percezione delle imposte dirette, dopo quella legge la Commissione avrebbe dovuto cambiarlo, uniformandosi al voto in quell'occasione emesso dalla Camera.

RESTELLI, relatore. Perdoni, l'onorevole Mellana. Egli sa benissimo che la legge sulla percezione delle imposte dirette si è votata venerdì, giorno in cui questa relazione era già stampata. Sono però perfettamente di accordo con lui che questo articolo deve essere modificato per renderlo consentaneo a quell'a legge.

MELLANA. Dunque se non altro col mio discorso si sono già fatti due guadagni; è sperabile....

RESTELLI, relatore. No, non ne ha fatto nessuno, perchè era già intenzione della Commissione di fare queste correzioni.

MELLANA. Benedette le intenzioni postume! Però le intenzioni non le giudichiamo, ma giudichiamo i fatti. Ma giacchè l'onorevole relatore parla d'intenzioni, io continuerò il mio compito di paragonare l'antica legge colla nuova, e dimostrerò che il fatto e l'intenzione di chi redigeva questi progetti di legge sono per far retrocedere il paese.

Io comincerò da una cosa, della quale l'onorevole relatore nella sua relazione mena vanto come di un gran trionfo dei principii liberali, quella di avere esonerati i prefetti dall'obbligo di assistere ai Consigli provinciali, e loro negato il diritto di presiedere le deputazioni provinciali.

Crede l'onorevole relatore che questo sia un progresso? Io lo credo un male.

Quando si fosse radicalmente disgiunto ciò che è amministrativo da ciò che è azione politico-governativa; quando cioè al Governo fossero lasciate tutte le attribuzioni necessarie a vigilare sul buon andamento della cosa pubblica, ed alle rappresentanze delle provincie e dei comuni si fosse esclusivamente demandato di curare le rispettive loro amministrazioni; quando si fosse adottata questa radicale riforma, allora, ma allora soltanto sarebbe stato logico di allontanare il prefetto dai Consigli provinciali e dalle riunioni delle deputazioni, allora poteva essere un progresso, ma quando, come nella vostra legge, richiedete l'ingerenza prefettizia nelle amministrazioni comunali e provinciali, l'esclusione del prefetto dal seno delle riunioni dei Consigli e della deputazione è un grave errore.

Questa esclusione non servirà che ad allontanare il prefetto da quell'elemento legale e naturale che meglio d'ogni altro può indicargli le vere tendenze del comune e della provincia per porlo in mano di camarille che facciano agire il prefetto in senso opposto alla vera maggioranza del paese....

Voci al centro. Questo è vero.

MELLANA. Ho veduto dei ministri (parlo dei precedenti) che si credettero di poter cambiare e volgere in loro favore l'opinione di una città o di una provincia, mandandovi dei nuovi prefetti; essi si posero all'opera

con tutto lo zelo che soventi impiega un prefetto verso un ministro, ma questi, venendo in seno alle deputazioni provinciali, assistendo alle discussioni, conoscendo gli uomini da vicino, hanno dovuto trasformarsi e persuadersi che la loro missione era non solo nè giusta, nè buona, ma eziandio non solo difficile, ma impossibile, e vi rinunziarono.

Vede la Camera di quanto vantaggio poteva essere l'obbligo imposto ai prefetti di prender parte alle discussioni dei Consigli provinciali, e di presiedere e deliberare coi membri delle deputazioni, e come sotto la legge che fra poco rimpiangeremo non era in potere del Governo d'imporsi all'opinione ed al moto delle legittime e naturali rappresentanze dei comuni e delle provincie.

È debito del Governo di ben studiare quale sia la vera opinione delle provincie, di procurare d'illuminarle, e, quando occorre, d'inchinarvisi; ciò si otteneva col sistema della legge in vigore; col sistema che voi intendete d'imporre al paese voi creerete i contrasti e perpetuerete le male intelligenze e forse i rancori.

D'altronde vi ha questo di male in questo sistema. Voi accordate a questi prefetti, che allontanate dalle deputazioni e dal Consiglio provinciale, il diritto di vedere se il loro operato fu conforme alla legge e se furono mantenute le forme. Ma avete voi posto mente alle conseguenze di questo fatto?

È molto facile in mezzo alle varie deliberazioni dei Consigli dimenticare una forma, non aver presente una disposizione di legge; se il prefetto è presente vi fa una opportuna osservazione, con gratitudine è accolta, e si rimedia seduta stante all'inconveniente. Ora col vostro sistema per una leggiera formalità dimenticata, otto giorni dopo, quando il Consiglio sarà già sciolto, bisognerà con spesa grandissima, con disagi e forse inutilmente riconvocare 60 od 80 consiglieri. Si vede proprio che il signor relatore non è uomo pratico.

RESTELLI, relatore. Il prefetto interviene ai Consigli provinciali.

MELLANA. Cade in errore; non interviene: solo può intervenire, e tenete per fermo che quando non è obbligato non interverrà, giacchè quell'ufficio non è dei più gradevoli.

I prefetti, massime coloro che si credono qualche cosa di grosso, ove non siano obbligati, non anderanno a mettersi accanto a quelli che in quella circostanza non sono loro pari se non superiori. Ma vi ha di più: nelle deputazioni provinciali io ho assistito molte volte a delle gravi discussioni nelle quali dapprima la maggioranza si trovava in disaccordo col prefetto ed il più delle volte la maggioranza si arrese alle ragioni ed alle prove addotte dal prefetto: il cui voto è sempre grave perchè d'uomo più consumato nelle trattazioni degli affari amministrativi.

Ora si è appunto da quest'attrito continuo tra i prefetti ed i consiglieri e le deputazioni che sorge non solo quell'unissono, ma anche quella cordialità che spiana le difficoltà e giova al pronto disimpegno de-

gli affari. Perchè togliere quest'occasione di concordia?

Io quindi non veggio altra ragione di allontanare il prefetto dal trovarsi in seno alle deputazioni ed ai Consigli, se non che questa: che coloro i quali non hanno mai potuto ottenere il suffragio dei loro concittadini per entrare nei Consigli provinciali e comunali, od il suffragio dei loro colleghi per essere qualche cosa nei Consigli, vogliono avere un'autorità potente la quale facilmente possano circonvenire e raggirare e farla strumento d'abbiette minoranze (Bene! Bravo! *a sinistra*)... e crearsi una clientela (mi viene suggerita questa frase: essa fa veramente al caso). (*ilarità*)

Ma in questo progetto di legge vi ha un'altra disposizione che supera quanto si possa immaginare, mi si permetta la parola, di assurdo; e che è il *non plus ultra* della smania dell'intervenzione governativa nelle cose comunali e provinciali.

Io veggio già da qualche tempo che un nuovo elemento d'onnipotenza si va introducendo nel paese, ed i Ministeri spingono molto su questa via e vi ci spingono anche le nostre leggi; e questo elemento è il Ministero pubblico, il quale acquista così un'influenza, anche sopra il corpo giudicante, oltre quella che in un libero Governo è conveniente. Ma di questo parleremo a suo tempo.

E qui in questa legge per accrescerne l'influenza si va a quest'assurdo. Voi accordate ai Consigli comunali il diritto di mettere delle imposte, di disporre del patrimonio, di contrar debiti; ma quando occorre ai medesimi di rispondere in giudizio se convenuti, ovvero di rendersi attori in una lite nell'interesse del comune, allora diventano pupilli *ipso facto*, allora vi deve essere chi li guidi e li conduca.

Nella legge che ora vige vi è bensì questa tutela, però ben diversa da quella che si vuole introdurre.

Quante volte vennero di tali richieste in seno alle deputazioni semprequando si opinava che fosse poco conveniente il sobbarcarsi nelle spese delle liti, si facevano in via privata per mezzo dei prefetti edotti i comuni onde vedessero se non fosse il caso di scendere a patti. Ma difficilmente le deputazioni si sono assunta la grave responsabilità di denegare una tale autorizzazione. Chi dei miei colleghi a fronte dell'esito di tanti giudizi ai quali assistiamo si assumerebbe il carico di profetizzare sull'esito dei giudicati?

Noi vediamo delle sentenze che ci fanno andare molto cauti nel dare questo consiglio.

Ma la legge antica perchè aveva stabilita questa tutela della deputazione provinciale? Per una grave ragione. Nella legge che ci regge è detto che colui il quale ha lite col comune non può far parte del Consiglio. Quindi nelle lotte dei partiti una maggioranza, per escludere un avversario temibile, avrebbe potuto facilmente muovergli senz'altro una lite.

Ed infatti in tutte le domande di simile autorizzazione, quello a cui specialmente avvisavano le deputazioni provinciali si era che la lite non fosse un'arma

per togliere ad un cittadino cotesto suo diritto. Ma posto anche che per concedere l'autorizzazione di muovere la lite si dovesse esaminare la questione sotto l'aspetto legale, credete voi che nelle deputazioni provinciali non ci siano degli avvocati che valgano per lo meno quanto i procuratori del Re? Per me so che nella deputazione provinciale della quale ho l'onore di far parte vi sono tre o quattro avvocati ai quali darei la preferenza di stare a codesta carica di procuratori anche generali del Re sopra taluni di quelli che effettivamente la occupano. (*Harità*) Potete ben credere che non annovero me certamente fra quei tre o quattro. Io quindi non intendo perchè vogliate domandare l'autorizzazione a questi procuratori del Re, massimamente che così facendo voi li ponete ancora in una difficile posizione rimpetto alla loro coscienza. E ve lo provo.

Il procuratore del Re allorchè autorizza un Consiglio a promuovere o sostenere una lite dà il suo parere senza udire la parte avversaria. Ma nel corso del giudizio, quando le due parti avranno esposte le loro ragioni, sarà poi spesso egli medesimo chiamato a concludere sopra la stessa questione, ed in tal caso come volete che egli non si senta un tal poco legato dal suo voto precedente? Ovvero voi escludete il beneficio dei dibattimenti giudiziari.

Io dunque dico che in primo luogo non si dovrebbe continuare ad imporre ai comuni la tutela sul punto di muovere o di sostenere una lite, quando essi lo credono utile; ed in secondo luogo, dato che si voglia metter loro una tale tutela, giudico che la meno opportuna sarebbe quella dei procuratori del Re, e la più legittima ed opportuna quella delle deputazioni provinciali.

Ma prima di entrare nell'esame dei quattro punti principali di parallelo fra la vigente legge e quella che ci si propone, ed ai quali mi limiterò, cioè Giunte municipali, sindaci, deputazioni provinciali ed ingerenza governativa nelle amministrazioni comunali e provinciali, mi sia lecito ancora di ricordare una esuberanza d'influenza governativa che non potrebbe trovare esempio che in un Governo assoluto.

Voi sapete, e ne avete la legge sott'occhio, come nella enumerazione delle spese obbligatorie da imporsi tanto ai comuni che alle provincie, sia stato il relatore di una liberalità unica.

Ebbene, quando quasi tutto quello che effettivamente si potrà spendere, lo avete compreso nella lunga enumerazione delle spese obbligatorie, voi non vi peritate di redigere un articolo col quale fate facoltà ai prefetti e sotto-prefetti di porre d'ufficio nei bilanci ciò che riguarda queste stesse spese obbligatorie.

Sapete che la legge che ci regge prevedeva il caso di Consigli comunali che si rifiutassero a delle spese doverose, o perchè imposte dalla legge, o perchè conseguenze di sentenza di tribunale; per ciò, non volendo che per l'errore di qualche consigliere le cose comunali soffrissero detrimento, aveva demandato alla deputazione di far essa la parte che toccherebbe a quella

Giunta, e di spedir essa quei mandati a conto del comune ricalcitrante.

Quel legislatore era logico. Quando colui che era sortito dal suffragio della popolazione mancava ad un debito che la legge gl'imponeva, un'altra autorità sortita dal medesimo suffragio e d'una identica natura subentrava a compiere questo debito.

Ma nella legge attuale non è più così, gli è il prefetto che subentra. E sapete che cosa ne può avvenire da questo assurdo?

Non so se siano molti quei nostri colleghi che si sono occupati di cose comunali e provinciali; a quelli cui accadde occuparsene non è ignoto che continuamente vi sono dispareri tra il ministro delle finanze, da un lato, ed i comuni e le provincie dall'altro. Ora, per l'esattore che è fuggito, per cui si tratta di mettere una spesa a carico del comune e della provincia, ora per alcuni riparti, ora per altre circostanze possono sorgere continuamente dei dissensi fra il Ministero delle finanze e questi enti morali.

Come sieno proclivi alcuni sotto-prefetti a farsi belli di annuire ciecamente alle esigenze dei ministri voi lo sapete. Quando ricevono una nota del ministro delle finanze poco si curano di vedere se la domanda sia giusta o no, ma loro cura si è di sollecitare i comuni ad uniformarvisi.

Conosco io un sotto-prefetto che per ottemperare con zelo all'invito ministeriale si fece lecito di minacciare perfino di mandare dei commissari se il comune non poneva subito in bilancio la somma domandata dalle finanze. E si che la legge vigente non lo consente. Che farebbero questi sotto-prefetti se potessero d'ufficio mettere quelle somme che si asseverano obbligatorie!

Ora invece si vorrebbe stabilire che sia un agente del Governo il quale inserisca nei bilanci comunali quelle somme che si crederanno obbligatorie, vale a dire che il Governo sarà giudice e parte nello stesso tempo; vale a dire tutte le volte, e ciò succederà soventissimo, che vi sarà lotta tra le pretese del ministro delle finanze ed i comuni, sarà l'agente dello stesso Governo il quale farà quest'iscrizione in bilancio. Ma allora lasciate che faccia tutto il Governo, stiamocene a casa nostra; io non comprendo come si possa giungere al punto di stabilire che quando vi è contestazione, invece di circondare di diritti il debole contro il forte (e sarà sempre più debole un piccolo comune che il Governo), si voglia togliere al comune la guarentigia di essere giudicato dalla deputazione la quale porge garanzia maggiore di un imparziale giudizio. Se noi votassimo questo progetto di legge con questo articolo, io crederei che si renderebbe un tristo servizio al paese ed ai principii di libertà che tutti i giorni invociamo.

Signori, prima di continuare, io debbo dichiarare che a me non è lecito come all'onorevole mio amico Crispi, di domandare, come esso ha fatto nell'ordine del giorno che abbiamo sott'occhi, di mantenere ed estendere alla Toscana le leggi che abbiamo, ancora

chè fatte, come altri gentilmente dice, in questa Italica Beozia.

L'onorevole Crispi ha dimostrato che, franco e leale quale è, sa scegliere il buono di dovunque venga, da qualunque sia fatto.

Io che mi fo vanto di appartenere a questa mal compresa e corrisposta provincia, dico: che tengo per nulla alle antiche leggi, che sono pronto ad immolarle, ma a delle nuove e migliori. Se occorre di fare un olocausto ad ingiuste esigenze, lo si faccia pure; prendiamo le nuove propositi, con una condizione, che qualche articolo altamente illiberale di queste sia respinto, e s'introducano le disposizioni incontestabilmente liberali che si trovano nelle leggi del 1859; massime quelle che hanno fatto lodevole prova: preziosa confessione che la forza del vero ha estorta al signor relatore.

Io, mi piace ripeterlo, che appartengo alle provincie ond'ebbero origine queste leggi che furono così duramente da altri giudicate, non insisterò perchè abbiano vita ulteriore.

Se intendete farne l'olocausto, mi vi rassegnò di buon grado, a condizione però che le disposizioni liberali che tali legge contengono sieno salvate, e sieno condannate le disposizioni illiberali che nell'attuale proposta sono iscritte.

Per far questo, signori, non si richiede molto tempo.

Ritenendo in vita pochi articoli delle leggi che si vogliono sopprimere, e sacrificandone alcuni delle leggi che ci stanno sott'occhio, potrete ottenere questo beneficio. Allora potrete ritornare alle vostre case e dire: le leggi della nuova Beozia sono eliminate, abbiamo leggi fatte dal senno italiano. Ciò starà bene, purchè possiate dire: le nuove leggi sono buone.

Lo confesso, quando ho inteso che il relatore di queste proposte era un chiaro giureconsulto venuto da oltre Ticino, venuto da quella provincia che tanto aveva gridato contro la legge del 1859, mi diedi a credere che si proponesse di rispondere alle aspirazioni della sua provincia, e che avrebbe camminato nella via della libertà per condannare debitamente ciò che si era indebitamente fin qui condannato. (*ilarità*) Però non posso comprendere come egli all'incontro si sia fatto non solo uno studio per provare che il primo giudizio dei suoi compaesani su quelle leggi era erroneo; ma di più abbia preso quasi l'impegno di farle un giorno rimpiangere da quelle sue provincie che un tempo hanno gridato contro delle medesime.

Io ho detto che le pecche principali della legge comunale e provinciale che si vuole introdurre stanno nelle attribuzioni date o tolte, vale a dire, nelle attribuzioni che prima erano date alle Giunte e che si vorrebbero ora dare ai sindaci od ai sotto-prefetti; in quelle attribuzioni che appartenevano dapprima alle deputazioni provinciali che si vorrebbero in questa legge accordare ai Consigli di prefettura od al prefetto, od ai procuratori del Re.

In quanto al sindaco io debbo fare un'osservazione al mio amico Ara che ieri si lamentava come la legge del

1859 desse poche attribuzioni amministrative al sindaco: egli pareva di opinione che i sindaci dovessero avere maggiori attribuzioni (e anch'io, se fossi sindaco e godessi della fiducia del Consiglio e della Giunta, avrei questo desiderio); ma debbo confessare che la legge del 1859 fu logica e giusta in questa parte.

Il patrio legislatore non credette che nel 1859 fosse ancora giunto il momento di dividere intieramente quello che era governativo da quello che era puramente amministrativo. Si trovava a fronte di questo sindaco il quale rivestiva le due qualità di amministratore del comune e di agente governativo. Rivestendo la qualità di agente governativo, difficilmente si poteva fare questo passo radicale di lasciar la nomina del sindaco, o al Consiglio, o alla Giunta. Riservata quindi la nomina al Governo, il sindaco, quale agente del Governo, doveva essere solo investito di tutte quelle attribuzioni che a tale ufficio si richiedevano. Ma siccome il sindaco, anche contro lo spirito della legge, poteva venir scelto, e ciò pur troppo avvenne in molti comuni, fuori della maggioranza, perciò era giusto che il medesimo, anche rimanendo capo dell'Amministrazione, avesse un'ingerenza ristretta e controllata da chi, in assenza del Consiglio, rappresentava la maggioranza del medesimo.

Perciò il legislatore poneva a fianco del sindaco un Corpo, cioè la Giunta, la quale rappresentasse il vero principio amministrativo, e fosse la vera espressione del Consiglio, e questo amministrasse e potesse, occorrendo che il Governo nominasse dei sindaci in fuori delle maggioranze, far argine a questo ingiusto intervento della minoranza sul voto della maggioranza.

Tale istituzione non sarebbe mai stata odiosa o di inciampo all'azione del sindaco, quando questo fosse stato debitamente scelto, giacchè il sindaco benevisso al Consiglio ed alla Giunta, in questa non avrebbe trovato inciampo, ma sprone all'operare.

E sarebbe cosa degna della storia che l'onorevole ministro per l'interno, il quale spero non vorrà partecipare alle colpe dei ministri passati, facesse fare una statistica di quanti sindaci nel Regno siano stati respinti dal voto degli elettori per ciò solo che il Governo male istruito dai suoi agenti, loro presentò dei sindaci che non appartenevano non solo dirò alle maggioranze, ma neppure a delle impercettibili maggioranze. Conosco io delle provincie e dei circondari nei quali una gran parte dei comuni sono senza sindaco, e questa è una ventura, perchè almeno vi è la tranquillità. Quando invece il Governo cammini nella via di voler raddrizzare le gambe a certe maggioranze... (*ilarità*), cioè d'imporre i suoi voleri alle maggioranze, ne avverrà sempre inevitabilmente che la Giunta municipale debba compiere a tutto ciò che riguarda l'amministrazione.

Domando io: chi accetterà ancora per l'avvenire, ove passi questa legge, l'ufficio di membro delle Giunte? Tra le altre cose, ne volete una magnifica? Esaminate il grimo articolo che riguarda le Giunte; e qui la Commissione (*Con tuono ironico*) ha fatto una correzione eccellente alla legge 1859.

TORNATA DEL 30 GENNAIO

In fatti, la legge del 1859 vi diceva un po' illogicamente: *il sindaco presiede e convoca la Giunta*; ora la nuova legge dice: *convoca e presiede*. Ma la legge del 1859 che aveva questa piccola pecca diceva almeno che *il sindaco convoca e presiede la Giunta colle norme che stabilisce la legge*; queste parole la vostra Commissione, troppo preoccupata del grande sforzo di logica sopra citato, le ha tacite nella legge attuale, di modo che in avvenire la Giunta non è che uno strumento qualunque in mano del sindaco, il quale può convocarla quando gli talenterà, non fosse altro che per passare un quarto d'ora insieme, ma d'altra parte non ha nessun obbligo di convocarla, ed un sindaco può stare due o tre mesi senza convocare la Giunta. Del resto, secondo me, sarà un beneficio il non convocarla, poichè, per adempiere agli umili uffici che dalla vostra legge gli sono riservati, i membri della Giunta, se pure accetteranno, sarà meglio che diano opera ai loro affari.

Quindi io ne vengo a questa conclusione, che, se si voleva dare al sindaco tutte le attribuzioni che molti richiedono, era indispensabile che la nomina del sindaco fosse demandata alla Giunta.

Io non posso comprendere altro sistema; se si vuol conservare il sistema delle Giunte, esse devono avere il diritto di nominarsi il loro presidente, e quando il Governo non voglia a questo individuo nominato dare le attribuzioni del Governo, abbia facoltà di nominare uno nel Consiglio che abbia le attribuzioni non amministrative, ma le governative meramente.

Ma sintanto che si vuole nominare questo sindaco con due attribuzioni, amministrativa e governativa, e riservarne la nomina al Governo, se non si vuole totalmente ledere il principio di autonomia nei comuni ed il principio ancora più sacro della sovranità elettorale, è giuocoforza dare alla Giunta, che sola rappresenta la maggioranza del Consiglio, la precipua direzione amministrativa ed i mezzi di contenere il sindaco, quando questi non sia l'espressione del Consiglio.

Ma la relazione crede di aver fatto una conquista liberale. Ora le Giunte e le deputazioni si rinnovano per intero in ogni anno. All'incontro la nuova legge stabilisce che le Giunte e le deputazioni provinciali saranno rilette per turno, metà per anno, cioè una metà scade in un anno, l'altra metà nell'anno susseguente; vale a dire che si sta due anni in carica. Se c'è una negazione del principio della maggioranza, è questo.

Voi sapete che è impossibile che le deputazioni e le Giunte agiscano se non c'è unità di vedute, unità di principii.

Io desidero la discussione nei corpi deliberanti, ma nel corpo che amministra deve esservi unità; quindi in questa parte era eccellente la legge che ancor vige, la quale prescrive che ogni anno i Consigli nominassero le Giunte e le deputazioni. E questo è logico, perchè siccome ogni anno entra nei Consigli provinciali e nei Consigli comunali un numero nuovo di consiglieri che può spostare la maggioranza, ragion vuole quindi che questo nuovo Consiglio, nel quale la maggioranza è

spostata, sia libero nella nomina dell'intera sua Giunta e della sua deputazione; altrimenti che cosa ne avverrà? Ne avverrà che la metà che apparteneva alla maggioranza, che è stata vinta nell'urna elettorale, e l'altra metà dei nuovi vincitori saranno in lotta continua.

Io domando se questo sia rispettare l'urna elettorale. Questo principio di rispetto all'urna elettorale, il principio d'omaggio alle volontà delle maggioranze, che è l'unica base del sistema elettivo, è pienamente violato in questa nuova disposizione che fa mutare per turno, anzichè annualmente, i membri della Giunta e delle deputazioni.

Domandarei un po' di riposo.

(La discussione è sospesa per dieci minuti.)

Ho detto che l'unico modo per stabilire un parallelo fra la legge tuttora in vigore e quella che si vorrebbe sulla caduta di questa imporre al paese è quello d'esaminare le attribuzioni che nell'una e nell'altra legge sono date alle Giunte municipali, ai sindaci ed alle deputazioni provinciali, come pure d'osservare il grado d'ingerenza governativa che per la prima legge era riservata al potere centrale, e quella che ora si vuole estendere.

È vero che l'onorevole relatore nel suo scritto ha toccato così pochi argomenti da doversi credere che quelli di cui fa menzione siano, secondo lui, più importanti e più utili alle popolazioni.

Così vi dice che nella nuova legge si dà alle Giunte l'autorità di fissare i prezzi delle vetture pubbliche. Sentite questo squarcio eloquente della relazione:

« Le strade ferrate trasportano popolazioni intiere che contemporaneamente scendono nelle città, dove se ogni viaggiatore dovesse contrattare coi conduttori delle carrozze o coi facchini prima di servirsene, o subire i loro soprusi, ne avverrebbero gravi disordini. Le principali città d'Europa hanno le loro tariffe, » ecc.

Indi desume gravemente la necessità di accordare alla Giunta la facoltà di fissare la tariffa delle vetture pubbliche che debbono trasportare queste popolazioni contemporaneamente alle città principali. *(ilarità)*

Ma quasi fosse troppa la fatta concessione, il relatore ritoglie alla Giunta la precipua sua attribuzione, quella cioè di dare esecuzione al bilancio, e fa passare l'attribuzione al solo sindaco.

La Giunta non è essa (vo lo dice la stessa vostra legge) la rappresentante del Consiglio? Non è quella che, nell'assenza del Consiglio, rappresenta il Consiglio medesimo? Se vi ha qualche cosa che dia qualche importanza al Consiglio comunale, è appunto la deliberazione del suo bilancio.

Ora crederete voi che la Giunta, la quale emana dal Consiglio e lo rappresenta, debba essere resa estranea all'esecuzione del bilancio? Per demandarla a chi? Al prefetto o sotto-prefetto che potranno agire col mezzo d'un sindaco invisibile alla maggioranza del Consiglio, ed imposto da quegli individui respinti dall'urna elettorale e chiedenti appoggio agli agenti del Governo contro il voto dei loro concittadini.

Io domando se si può ammettere che coloro i quali sono nominati dal comune debbano essere estranei alla attuazione del bilancio, mentre il sindaco, che talora può essere la negazione della opinione del Consiglio, ne sia il solo esecutore.

Questa condizione di cose a cui ci vorrebbe condurre la legge proposta è impossibile, e tanto varrebbe ritornare all'antico sistema di lasciare al Governo il carico di nominare anche i consiglieri.

Ma voler creare quest'ente intermedio rappresentante del Consiglio in tutti i giorni di sua assenza è volerlo condurre alla condizione a cui lo conduce la legge. È impossibile che questo sia accettato da una Camera la quale si è sempre, almeno in parole, manifestata propensa ai principii delle libertà comunali.

Io non ho eloquenza, ma avessi anche quella dei migliori oratori che siedono in questo recinto, essa non varrebbe a petto della lettura d'una legge contrapposta all'altra. Io quindi darò semplicemente lettura delle attribuzioni che la legge ora in vigore lascia alle Giunte e di quelle che la nuova legge vorrebbe dar loro.

Nella legge vigente è detto:

« Art. 90. Appartiene alla Giunta:

« 1° Di fissare il giorno dell'apertura delle Sessioni ordinarie;

« 2° Di convocare i consiglieri per le adunanze;

« 3° Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del comune, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione o quella della Giunta che le succederà. »

Poi prendete la nuova legge, ed in essa è detto che questa Giunta non può nè nominare nè sospendere, ma deve fare secondo l'imbeccata del sindaco; se il sindaco non le dice deliberate, questa non può deliberare. Non hanno neppure il diritto di proporre.

La legge vigente dice poi ancora:

« 4° Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio. »

E questo è anche tolto, mentre si è la facoltà che le compete più giustamente. Voi sapete quanto sia difficile prevedere tutte le spese che possano occorrere lungo l'anno in un municipio: è naturale dunque che vi siano delle somme per far fronte alle spese eccezionali ed imprevedute. Crederete voi che il Consiglio dia la facoltà di disporne ad uno che non sa chi sarà perchè può essere nominato dopo la riunione del Consiglio dal Governo a sindaco?

Ed infatti la riunione dei Consigli ha luogo in novembre ed i sindaci si nominano in gennaio. Invece non avrà difficoltà di accordarla a coloro ch'egli nomina perchè lo rappresenti durante il tempo in cui il Consiglio non siede.

« 5° Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale;

« 6° Di assistere agl'incanti occorrenti nell'interesse del comune, e di stipulare i contratti comunali;

« 7° Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio;

« 8° Di formare il progetto dei bilanci;

« 9° Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio comunale;

« 10° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

« 11° Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale. »

Questo è anche tolto.

« 12° Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;

« 13° Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare altri atti consimili attribuiti ai comuni. »

Persino in questo rilascio di attestati di notorietà pubblica si escludono quattro o cinque persone per sostituirne una: il sindaco.

Ora io domando quale garanzia si possa ancora avere. Non è egli meglio che in quest'atto vi sia il concorso di più persone, e che abbia luogo la discussione che da quel concorso vi può nascere?

Ed aggiungasi, a questo proposito, che pur troppo nei paesi rurali il più delle volte il sindaco non abita nel paese stesso; giacchè si crede che a questa carica si debba scegliere uno fra i più ricchi del comune, e questi abitano per lo più nei grandi centri, quindi essi hanno la carica e tutte le altre onorificenze annessevi, mentre intanto gli altri loro concittadini sopportano le fatiche di sindaco senza alcuna attribuzione. Persino questa piccola ingerenza del rilascio di notorietà viene dalla presente legge tolta alle Giunte per la smania di concentrare ogni potere negli agenti del Governo.

Ora che ho letto quest'articolo, sentite come queste attribuzioni della Giunta municipale, così estese nella legge vigente, siano ristrette nella legge che si propone.

« Art. 93. Appartiene alla Giunta:

« 1° Di fissare il giorno per l'apertura delle Sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

« 2° Di nominare e licenziare sulla proposta del sindaco (se non propone il sindaco, non farà niente);

« 3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme imprevedute, e fare lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria. »

Non lascia che lo storno. (*Mormorio*)

RESELLI, *relatore*. Vuol sempre aver ragione!

MELLANA. Giacchè il relatore mi dice che voglio aver ragione, senta le attribuzioni che ha il sindaco.

« Eseguisce (il sindaco) le deliberazioni dei Consigli, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune. »

Per il bilancio il giudice e l'amministratore è il sindaco, non la Giunta. Voglio aver ragione quando l'ho, e mi rincresce pur troppo di averla, e vorrei all'incontro aver motivi di far degli elogi al signor relatore.

Ora passiamo alle attribuzioni date dalla presente legge ai sindaci:

TORNATA DEL 30 GENNAIO

« 1° Spedisce gli avvisi per le convocazioni del Consiglio e lo presiede;

« 2° Convoca e presiede la Giunta municipale (e non è detto nè quando debba convocarla, nè con quali norme regolerà questa convocazione; è tutto lasciato all'arbitrio del sindaco);

« 3° Distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare fra i membri del medesimo; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti; propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta (neppure l'iniziativa è lasciata ai membri della Giunta);

« 4° Esegue tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

« 5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

« 6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

« 7° Attende alle operazioni censuarie, secondo il disposto delle leggi;

« 8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non servati esclusivamente alla Giunta;

« 9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

« 10° Sovrintende a tutti gli uffizi ed istituti comunali;

« 11° Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

« 12° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune. »

Ora io dico: che cosa rimane ancora alla Giunta da fare? Che cosa vi è che non sia stato attribuito al sindaco?

Io lascio giudicare alla Camera se sia conveniente che coloro che escono dal suffragio dei Consigli sieno posti sotto i piedi dell'agente governativo, lo lascio giudicare da chi è fautore della libertà comunale.

Qui avrei ad estendermi sulle attribuzioni tolte alle deputazioni provinciali, sui pareri demandati ai Consigli provinciali, i quali sono più chiamati a deliberare che a dar consulti ad un solo. Dovrei pure entrare nel largo campo delle ingerenze accordate al Governo in cose di amministrazione comunale e provinciale, ma colla speranza che altri oratori compiano a questo compito, io mi riserberò quel poco che mi resta di affaticata voce per dire due parole sulla legge di pubblica sicurezza. Molte idee mi si agitano pure nella mente sulle tre altre leggi proposte, ma mi restringerò, stante la stanchezza, a dire due parole in merito alla legge di pubblica sicurezza, la quale, secondo la proposta dell'onorevole mio amico Crispi, si tratterebbe pure di pubblicare nei luoghi dove non vige ancora.

Riguardo a questo io dirò che trovo in quella che ci viene proposta una disposizione eccellente, quella cioè della soppressione dei delegati di mandamento. Io credo che quest'istituzione, la quale dapprima si credette dovesse portar buoni frutti, ha fallito interamente alle previdenze del legislatore. Non credo però che la colpa sia della legge, penso che sia piuttosto degli uomini che male scelsero gl'impiegati per questo ufficio, e non seppero dar loro attribuzioni che fossero conformi allo scopo che dovevasi raggiungere.

Per voler sempre che l'agente governativo fosse superiore a tutto quello che sapesse di comune o di provincia, si falsò questa istituzione, la quale era specialmente diretta alla repressione dei furti di campagna, male che ogni dì si aggrava sulle popolazioni. Si credeva che il sindaco, il quale è proprietario nel comune, il quale perciò può facilmente esser fatto segno a vendette, quando vuol porre un argine a simili furti, fosse male acconcio a tale ufficio, e si pensò per lo meglio d'incaricare un agente governativo, il quale, non essendo del paese, nulla avendovi a perdere, si stimò potesse assicurare ai cittadini il beneficio della cessazione o diminuzione dei furti di campagna. Invece, per colpa del Governo, sia perchè ha scelto male i suoi agenti, sia perchè lasciò che i delegati, vedendosi fatti superiori ai sindaci, prendessero a rivaleggiare coi sindaci stessi, e si occupassero di dare i permessi per aprire alberghi, ad esempio, ed estendere la loro ingerenza, anche là dove non dovevan frammetersi, per darsi una grande importanza; per l'una o per l'altra di queste ragioni, nulla si preoccuparono dello scopo per il quale erano stati nominati; quindi vennero in uggia alle popolazioni e fallirono al loro mandato. La soppressione di questi impieghi è altamente desiderata, e sono per questa parte lieto di rendere giustizia alla proposta di legge che ci è sottoposta.

Questi elogi non posso egualmente fare a tutta la legge e massime alla relazione là dove si trattiene lungamente a dirci aver fiducia che dovrà venire, ma che non è ancora venuto il giorno... che non arriverà mai! (*Risa*) che non è ancora il giorno che la polizia sia finalmente data ai comuni, com'è, per esempio, in Inghilterra, ma bensì per ora pare venuto il giorno che ai comuni, ai quali non si vuol dare questa conservazione di sé stessi, si dia invece la metà della spesa, e questa somma è di due bei milioni.

Mi dirà l'onorevole relatore che questo eravi già nella nostra legge? Va bene, c'era nella legge: ma vi era anche una piccola garanzia nell'antica legge nostra, che i municipi dovevano almeno essere sentiti pel numero di questi agenti di polizia; quando invece nella proposta attuale saranno il prefetto o sotto-prefetto che nomineranno loro *sponte* questi agenti e queste guardie. Potrebbe anche darsi che qualche sotto-prefetto ne nominasse anche qualcuna di più pel suo servizio di casa od altro; però tutti questi agenti e queste guardie saranno per metà pagati dai comuni senza nè essere consultati o resi edotti; solo il comune un bel giorno

riceverà il suo biglietto e bisognerà pagare; il povero comune è sempre lo zio che paga.

Ma almeno, giacchè volevate far l'onore ai comuni di farli partecipare alla spesa, voi avreste dovuto pensare a preparare i comuni onde metterli in grado di fare, quando che sia ed a norma delle vostre speranze, questo servizio direttamente da sè. Dando ai comuni qualche piccola ingerenza nella polizia, vi sarebbe stata una garanzia che la spesa avrebbe sortito migliori effetti; giacchè niuno più dei comuni è interessato alla sicurezza pubblica.

Per esempio, il comune, se dovesse essere consultato, potrebbe qualche volta dire: perchè una tanta spesa per un così tenue risultato? Perchè, invece di occuparsi tanto di teatri, delle osterie e delle gonnelle, non si occupano invece della sicurezza? Perchè non coadiuvano il Municipio per ciò che riguarda l'igiene e specialmente i furti di campagna perpetrati alle porte della città, nelle quali i ladri entrano trionfalmente? Perchè non coadiuvare i municipi nella sicurezza dei mercati, ove i monelli cominciano a fare le prime prove che devono avviarli sulla via degli ergastoli e delle prigioni? Se questa legge si fosse occupata di questa materia, io credo che mercè di qualche utile riforma al riguardo ci avrebbe il paese perdonato qualcuno dei tanti errori commessi e dei quali siamo alla vigilia di dover dare ragione.

Niente di tutto questo. Voi dite secco secco al comune: pagate, ed esso deve pagare; non avete ammesso neppure una garanzia che si pagherà bene, non avete ammesso neppure che il comune possa dare un consiglio al prefetto: no, pagate! Se il comune fa qualche esitazione ad inscrivere questa spesa, la iscriverà il prefetto, mercè l'altro vostro bell'articolo che dianzi ho stigmatizzato.

Voi siete abbastanza lieti di avere con questa disposizione esonerato il bilancio dello Stato; ma la spesa sarà pagata dagli stessi contribuenti.

Ma quando si paga si ha diritto d'intervenire per vedere come si è speso, quindi io nella legge ammetterò di pagare, se non basta la metà, anche i due terzi, colla condizione però che questi Consigli siano chiamati a sindacare in che modo siano spesi questi danari, ed abbiano una ingerenza per ottenere dalla spesa un corrispettivo servizio. Ma col vostro progetto garanzia non ne date alcuna, non avete altro che la bolletta di pagamento.

Un male poi di cui parlai già altra volta e che lamento nella legge di pubblica sicurezza, un male che renderà forse poco propenso alle popolazioni il regime attuale, che sarà forse fecondo di danni maggiori, è il continuo aumentarsi dei furti di campagna.

In questa legge io vedo tolte garanzie che prima esistevano, e non trovo nessuna disposizione nuova, e nella relazione neppure una parola la quale provi che si sia portato attenzione a questa grave piaga sociale.

Non dirò come io credessi che recenti fatti dolorosi avessero dovuto consigliare la Commissione ad intro-

durire qualche nuova disposizione in questa legge. Questo non fu fatto ed io non insisterò.

Ma quanto alla legge di pubblica sicurezza, quando vi fosse questa garanzia del modo come siano spesi i danari del comune per la sicurezza pubblica, io accetterei volentieri il nuovo progetto anzichè l'antico, sia per alcune giuste riforme che vi furono introdotte, sia per togliere la piaga dei delegati mandamentali, sia per darvi il piacere di abolire le leggi del 1859.

Spiegherò, prima di por fine al mio dire, all'onorevole relatore il perchè io abbia creduto di dire che la legge, la quale ci è sottoposta, non è il frutto di nessuna deliberazione di corpo costituito, e neppure di un gran numero dei membri di una Commissione, ma soltanto di una microscopica maggioranza. Questo io soggiunsi, perchè quando veggio iscritto nel novero dei commissari colui che promulgava la legge del 1859 io non potevo supporre che l'autorevole personaggio, il quale aveva per il primo, in queste provincie, aperta la via alle libertà comunali e provinciali, potesse segnare un regresso, quando aveva pur ripetuto in questo recinto che esso teneva per nulla alla paternità di questa legge, ma che laddove si fosse trattato di modificarla e migliorarla, avrebbe apportato il concorso della sua esperienza e della sua parola; io non potevo credere, senza far torto alla nobiltà del suo carattere, che esso partecipasse alla formazione di una legge retriva, la quale non può arrecare altro risultamento che quello di far rimpiangere la legge che una volta fu tanto combattuta.

Questo io dissi perchè quando vedeva che nella Commissione l'onorevole Cordova, che ben mi ricorda aveva preso parte (e lo credo una gloria) alla formazione di quella legge; quando vi vedeva l'onorevole Mordini, il rappresentante di Garibaldi nella Sicilia, là dove si promulgava la libertà comunale; quando vi vedeva ancora l'onorevole Pepoli, il quale quando tenne il portafoglio non aprì mai bocca in quest'aula se non per parlare di libertà comunale, io non potevo, dico, credere che questi nostri quattro colleghi dessero il loro voto laddove si trattava di scemare quelle poche libertà che ancora ci rimanevano. (Bravo! a sinistra)

Ciò stando, voi scorgete, o signori, che io logicamente potevo dedurne questo fatto, che quattro commissari non possono avere assentito a questa legge che torna un vero regresso.

Ora, o signori, porrò fine al mio dire.

Io sono persuaso che molti di voi or fa quattro anni si sono presentati all'urna elettorale al grido: *facciamo l'Italia*, ma anche con un'altra promessa fatta a voce meno alta: noi disfaremo le leggi del Piemonte, ne sostituiranno altre degne del senno italiano.

Ciò voi promettete ai vostri elettori. In quattro anni non faceste le leggi; ora in quindici giorni ne voterete dieci o dodici, le organiche e di maggiore importanza, e senza neppure leggerle in questo recinto, le voterete quali allegati: nuova forma legislativa.

I nostri giorni sono contati; ve lo ha detto il mini-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

stro dell'interno. Io non so come vi ripresenterete al corpo elettorale, se potrete ben dirgli: abbiamo sopresse in pochi giorni tutte le leggi dei Subalpini, ma abbiamo anche annullate quelle poche libertà comunali che con dieci anni di perseveranza quel popolo aveva saputo assicurarsi.

Io per me vorrei farvi una proposta che potrebbe tornarvi utile, ed è questa: presentatevi ai vostri elettori come sacrificatori di quelle leggi; io mi unisco a voi nel sacrificarle, ma in concambio io chiedo che sieno iscritte nelle nuove alcune di quelle franchigie che quelle contenevano e delle quali ha fatto così man bassa la Commissione.

La ragione che adduce il signor ministro e tutti gli altri per far accettare questa legge è quella dell'uniformità delle imposte e degli aggravii; ebbene teniamo le vostre proposte, ma inseriamo in esse gli articoli della legge del 1859 che riguardano le Giunte, i sindaci e le Deputazioni provinciali, e togliamo dalla vostra le nuove ingerenze governative malamente introdotte.

Mercè queste tre mutazioni voi potete presentarvi ai vostri elettori e dir loro: abbiamo tolto quelle leggi, ma non abbiamo manomesse e cancellate quelle libertà che esse accordavano, e questo sarà per voi non solo una benemerita, ma un trionfo.

Io quindi insisto nelle fatte osservazioni, anzi ripeto che a me non si addice sostenere l'emendamento dell'onorevole mio amico Crispi, in quanto che se esso nobilmente poteva, conoscendo quello che è fatto e quello che si vuol fare, poteva presentare un ordine del giorno, per rimandare questa questione a tempi migliori ed estendere intanto alla Toscana quel poco di buono che noi avevamo, io non posso far questo, ma posso bensì insistere, perchè se volete sostituire questa legge all'antica, conservate almeno quei pochi articoli altamente iniziatori di libertà che nell'antica si trovano. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BESTELLI, relatore. Io mi restringerò al fatto personale, riserbandomi quando sarà venuto il mio turno in fine della discussione generale di rispondere ai molti e gravi appunti fatti specialmente dall'onorevole Mellana intorno al carattere di quelle leggi, che si vorrebbero informate ad uno spirito retrogrado anzichè ad idee di progresso nella via della libertà.

Ora, limitandomi al fatto personale, non farò che rispondere agli appunti fatti dagli onorevoli Boggio e Mellana intorno all'azione personale che, secondo essi, sarebbe stata esercitata dalla Commissione nel proporre queste leggi.

L'onorevole Boggio disse che i nove commissari hanno voluto sostituirsi ai ministri ed hanno detto a loro: noi vogliamo meglio di voi; e l'onorevole Mellana aggiunse che questi nove commissari si sono divisi nella votazione, cioè, cinque contro quattro. E quindi trovò che alla fine dei conti chi ha fatto il le-

gislatore o il dittatore fu uno solo, e questo solo è il relatore della Commissione.

In verità, se questo fosse vero, dovrei inorgogliarmi del complimento, ma non c'è proprio niente di serio in tutto ciò che dissero gli onorevoli Boggio e Mellana. Mi affretto a dire che quando ho sentito gli onorevoli Boggio e Mellana a giudicare la Commissione come se i commissari avessero agito per propria iniziativa, mi sono domandato se essi sogliono intervenire agli uffizi; o se per la gravità di altre loro occupazioni se ne astengono; dappoichè, se altrimenti fosse, non dovevano aver dimenticato le disposizioni del regolamento della Camera, il quale stabilisce in qual modo si discutono le leggi. Or vuole il regolamento che ogni progetto di legge passi agli uffizi dov'è discusso e che questi nominino i loro commissari dando loro le istruzioni risultanti dalle deliberazioni degli uffizi stessi.

E ciò appunto è avvenuto anche in questa circostanza. Discusso il progetto di legge, gli uffizi nominarono i loro commissari, dando loro positive istruzioni, e noi abbiamo fatto nulla di diverso da ciò che suol farsi per qualunque legge.

Dirò poi all'onorevole Mellana ed all'onorevole Boggio (che mi spiace non vedere al suo posto) che la maggioranza non si è punto designata com'essi accennarono, almeno nelle questioni principali, cioè: intorno al principio se dovesse darsi al Governo la facoltà di modificare le leggi a fronte dello stato in cui erano presentate dinanzi al Parlamento; intorno al punto se dovessero pigliarsi come punto di partenza le leggi del 1859, oppure i progetti quali si trovavano dinanzi al Parlamento; e finalmente intorno all'altro punto gravissimo, se fosse opportuno di dare ora al Governo la facoltà di modificare le circoscrizioni territoriali (tutti argomenti discussi negli uffizi). Ora ho l'onore di assicurare la Camera che su di codesti argomenti la maggioranza fu sempre di sei contro tre.

Questo è bene che la Camera sappia, potendo l'opinione della Commissione avere una diversa significazione secondo il numero dei voti che vi ebbero sugli accennati argomenti, maggioranza che è pur quella degli uffizi; così che le proposte della Commissione sono le stesse degli uffizi e che dobbiamo anche ritenere che abbiano il suffragio della Camera; per il che se mai si potesse immaginare che si sia fatta più o meno violenza al regolamento, io dirò che è la Camera che ha voluto imporre a se stessa un dato modo di votazione, attese le difficoltà speciali in cui versiamo, attesa la situazione in cui si trova la Camera, e attesa l'importanza di decidersi pur una volta se si vogliono o no queste leggi amministrative estendere a tutta Italia.

La maggior parte degli uffizi ha espressa ben chiaramente l'opinione che, se fosse stato possibile, se avessimo avuto avanti di noi abbastanza di tempo per poter modificare e coordinare le leggi, pigliandole dal punto in cui erano davanti al Parlamento, la Commissione dovesse questo eseguire, ponendosi possibilmente

d'accordo col Ministero. Or questo compito la vostra Commissione ha creduto appunto di esercitare, ponendosi in tutto d'accordo col Ministero, per cui i progetti che ci vengono presentati sono ad un tempo la espressione del voto degli uffizi e di quello del Ministero.

Quindi non è neppur vero quanto espresse l'onorevole Boggio che noi, nove commissari, abbiamo voluto sostituirci ai ministri, perchè anzi ci siamo posti d'accordo con essi nel presentarvi i progetti di legge sui quali discutiamo.

E perchè non avvenga il caso di dover parlare altra volta di fatti personali per quanto seguì nel seno della Commissione, dirò che è vero quello che disse l'onorevole Mellana che il nostro onorevole collega Rattazzi fu opponente alla proposta che si dovesse prendere ad esame i progetti di legge nello stato in cui si trovano avanti al Parlamento, ma che si dovesse invece estendere alle altre parti d'Italia le leggi del 1859, perchè pareva a lui che in queste vi fossero disposizioni preferibili a quelle che furono proposte dipoi e che stanno avanti al Parlamento.

Aggiungerò ancora che l'onorevole Rattazzi apparteneva alla minorità di quei commissari i quali credevano che si dovessero dare al Governo i pieni poteri per la mutazione delle circoscrizioni territoriali del regno, principio a cui pure non hanno aderito sei commissari sopra nove.

Io non aggiungo altro, riservandomi di rispondere agli appunti fatti sul merito delle leggi presentate alla vostra approvazione, quando sarà venuto il mio turno di parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

MELLANA. Mi sarà poi permessa una risposta?

PRESIDENTE. La iscriverò.

VALERIO. Quando io presi ad esaminare, per quanto ci fu consentito dalla brevità del tempo e dalla mole e dall'importanza della materia, i vari allegati che come nuove leggi da applicarsi a tutta Italia ci propone la Commissione, io ho creduto debito mio speciale di restringere il mio esame a quella sola materia in cui ho qualche maggiore competenza che non nelle altre: parlo dei lavori pubblici. In questo esame io non ho potuto a meno di convincermi, che invero il lavoro della Commissione aveva avuto per iscopo di presentarvi una legge la quale in molto miglior modo provvedesse allo scopo che voi vi siete prefisso che non provvedesse l'antica legge presentata dall'antico ministro dei lavori pubblici. È questa una materia di cui ho dovuto già altra volta intrattenere la Camera, quando stava al potere l'antica amministrazione. Della quale io notava che, se il suo programma era di libertà e di decentramento, disgraziatamente per eseguirlo aveva in sé riuniti tutti gli elementi i più disparati possibili, dal più grande decentratore, l'onorevole Peruzzi, al più grande accentratore, l'onorevole Menabrea.

Non sono queste cose postume, la Camera vorrà ricordarlo, perchè in più d'una occasione, e special-

mente nella seduta del 6 giugno 1864, io credetti mio debito di constatare questo fatto, pel quale mentre non poteva a meno di votare coll'onorevole Peruzzi nelle questioni in cui egli sosteneva il decentramento amministrativo, non poteva poi a meno di domandare al Ministero come si volessero queste idee di decentramento applicare coi principii dell'onorevole Menabrea.

La legge che l'onorevole Menabrea vi ha presentata sopra le opere pubbliche, e che forma la base su cui ha lavorato la Commissione, pur migliorandola, non aveva altro scopo, a mio avviso, che questo: di concedere tutto all'apparenza di libertà, di mantenere alla realtà completo, assoluto, pieno il concentramento di una burocrazia che egli voleva introdurre e che non aveva esempio in Italia, che egli anzi copiava da una nazione vicina, aggravandola di molto e prestandosi così allo avveramento di quel concetto che io esprimeva, cioè che pur troppo avviene sempre che le mode da Parigi alle provincie vi vanno esagerate.

Io dico che la Commissione, nel redigere l'allegato che ci ha presentato, ha migliorato di molto quel progetto, cioè ha levato molte di quelle condizioni, molte di quelle prescrizioni che più specialmente tendevano a distrurre nel fatto tutta l'applicazione di quel principio che con tanta larghezza si declamava a parole.

Ma io non credo che il lavoro della Commissione sia stato sufficiente; io credo che il lavoro fatto dalla Commissione è pur tale, che se tal quale si lascia applicato all'Italia, mentre arriverà a produrre dei gravi sconcerti in certe provincie dove le antiche libertà si sono conservate, e dove almeno l'autonomia comunale si è mantenuta vigorosa, getterà le basi di una burocrazia la quale non potrà a meno di condurci poco alla volta a quei gravi inconvenienti, dei quali io accennava, che già lamenta una nazione a noi vicina.

Io non intendo a questo proposito e nelle condizioni in cui ci troviamo di fare un lungo sviluppo delle mie opinioni. Io so di aver già avuto l'onore di esporre queste mie opinioni alla Camera in altra occasione abbastanza ampiamente, so del resto che le condizioni attuali sono tali che questo stesso sviluppo a noi non ci è concesso; e sono ben convinto che la stessa Commissione, nella quale riconosco la presenza di uomini che per ogni riguardo io rispetto, di uomini coi quali ho comuni molte aspirazioni, molte convinzioni, io sono persuaso che se questa Commissione avesse avuto agio sufficiente per ponderare e prendere in esame tutte le varie disposizioni di queste leggi e confrontarle coi principii a cui si riferiscono, avrebbe ancora di molto migliorato il suo concetto.

Io dunque mi sono ristretto a presentarvi un articolo aggiuntivo, col quale vi domando d'introdurre soltanto alcune che, a mio avviso, sono più essenziali correzioni. Senz'altro aggiungere, io verrò ad esaminarle paritamente.

Io propongo in primo luogo che si voglia affidare alle provincie la manutenzione delle strade nazionali.

Molto, o signori, vi sarebbe a dire di più radicale

TORNATA DEL 30 GENNAIO

sopra questa materia. A mio avviso, la parola *strada nazionale* non ha senso; capisco che vi sieno delle strade in cui la nazione è più specialmente interessata che nelle altre, ma che vi sia una strada che si possa dire assolutamente nazionale, che si possa dire che questa strada non ha in nessun modo nè carattere provinciale, nè carattere comunale, questo non lo comprendo.

Vi sono, egli è vero, delle strade provinciali, delle strade che servono a provincie nelle quali si accumulano molti interessi più generali, nelle quali le difficoltà sono per avventura così gravi che senza il soccorso dello Stato nè si possono costruire, nè si possono mantenere; ma io nego a queste strade il carattere di nazionali, io riconosco che queste strade non possono essere mantenute dalle sole provincie, o dai soli comuni, che vi voglia il sussidio dello Stato, ma non comprendo perchè lo Stato si voglia erigere come una cosa esistente a parte dalle provincie e dai comuni per cui queste strade passano, si voglia erigere in costruttore, in manutentore di queste strade. Egli è certo che se le provincie si vogliono costituire seriamente autonome, e se si vogliono costituire seriamente amministratrici dei loro averi, se esse debbono procedere coi mezzi che sono necessari per raggiungere questo scopo, è certo che le provincie debbono far ricorso agli uomini dell'arte ed a quei sussidi amministrativi che sono necessari all'uopo. Ma allora perchè volere in una provincia, a lato dell'amministrazione provinciale, impiantare un'altra amministrazione governativa solo perchè lo Stato avrà avvocato a sè la costruzione e la manutenzione di quelle strade?

Tenendo conto delle condizioni attuali di cose e di tempo, non entrerò nel fondo della questione per domandarvi di dichiarare che non esistono strade nazionali e che tutte sono provinciali.

Mi limito a domandarvi che, continuando lo Stato la costruzione delle strade che ha intrapreso di fare, tutte le strade costrutte sieno date alle provincie, per quanto spetta alla manutenzione. Però quando speciali circostanze ne rendano troppo gravosa per le provincie la manutenzione; quando, ad esempio, si tratti dei passaggi delle Alpi o degli Apennini; quando le strade per ragioni strategiche od altrimenti vengano a giovare agli interessi dello Stato assai più che a quelli della provincia, lo Stato dovrà venire in soccorso della provincia.

Fuori di questi casi si lasci alla provincia la costruzione e la manutenzione delle strade, poichè la provincia vi ha in generale maggior interesse e può far meglio, essendo più vicina al lavoro da farsi.

Parte dallo stesso principio e mira alle stesse conseguenze la seconda delle mie proposte, quella cioè con cui vi chiedo d'affidare alle provincie ed ai consorzi la esecuzione e la manutenzione delle opere di cui all'articolo 94.

Voi trovate che lo Stato richiama a sè l'esecuzione e la manutenzione di quelle opere idrauliche che dice di seconda categoria, e che si debbono eseguire col

concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio.

Anche qui io non fo altro se non che domandarvi di invertire i termini: dite che quando ci sono delle opere idrauliche che sono d'interesse delle provincie e dei consorzi, ma nelle quali anche lo Stato ha un interesse, allora lo Stato concorre alla esecuzione ed alla manutenzione qualunque si sia, ma non vogliate levar via dalle mani degli amministratori più vicini alla località, più interessati alle opere, e che per conseguenza più conoscono e meglio sanno il modo di fare e hanno più ragione e stimolo a far bene, perchè hanno con sè l'opinione dei loro conterranei che loro serve di sussidio e di correttore, lasciate loro l'esecuzione e la manutenzione di queste opere.

Di più, o signori, io vorrei che qui, come per rispetto all'articolo precedente, si pensasse che l'amministrazione dello Stato, oltre ad essere nell'esecuzione delle opere e nella manutenzione loro la meno provvida, la meno capace, l'amministrazione dello Stato ha quest'altro gravissimo difetto; ha il difetto di avere un grande bilancio che, rispetto ad ogni opera, si può poco meno che chiamare inesauribile, sebbene sia tutt'altro che inesauribile quando si tratta dei bisogni generali dello Stato. Per rispetto all'opera individua, questo bilancio presenta troppo margine perchè la vera responsabilità degli esecutori, la vera necessità, ed i limiti segnati alla spesa siano mantenuti con quella severità che produce la necessità della cosa, quando cioè si tratta di eseguire un'opera con mezzi che sono limitati.

Il terzo paragrafo del mio articolo che propongo si rivolge ad un altro ordine di idee.

Nella legge provinciale e comunale, come nella legge dei lavori pubblici, si è detto di voler stabilire netta e precisa l'autonomia comunale e provinciale; ma quella mente che dettava il progetto di legge sui lavori pubblici che voi avete sott'occhi, la quale da questa autonomia come da cosa pestifera per ogni modo rifuggiva, aveva cercato più modi per far sì che nella pratica quest'autonomia non fosse che una vana parola, un po' di incenso bruciato all'idolo del giorno, alla libertà ed al discentramento.

Per verità, mirando a questo scopo, io lamento che la Commissione non abbia levato via tutto quello che induce un'ingerenza del Consiglio dei lavori pubblici nell'approvazione o nell'esecuzione delle opere provinciali, consortili e comunali; ingerenza che nessuna necessità richiede.

Io comprendo che quando il Ministero dei lavori pubblici sia chiamato a decidere sopra delle questioni, quando sorgano dei richiami sopra delle opere, che la legge a lui demandi in definitiva di risolvere, io comprendo che in questo caso il ministro richieda di essere illuminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai Consigli speciali che attorno a lui esistono; ma io non comprendo che si voglia in ogni caso, in ogni circostanza, quando nessuna necessità lo richieda, sotto-

porre ogni opera provinciale, consortile o comunale a queste approvazioni, a queste ingerenze.

Ma, signori, quando noi parliamo di libertà e d'autonomia provinciale, vogliamo davvero supporre che le provincie e le amministrazioni dei consorzi e dei comuni non capiscano mai niente di quello che fanno, che non sappiano mai quello che loro bisogna circa le opere nelle quali in definitiva hanno da spendere il loro danaro? Se queste opere sono male eseguite, i danni non ricadono forse sopra di loro e sopra i loro amministrati diretti, fra i quali hanno i figli, i parenti e gli amici? Volete supporre che questa gente sia meno interessata alla buona esecuzione delle opere nei modi i più economici e più ben diretti di quello che possa esserlo il ministro, di quello che possa esserlo il Consiglio superiore dei lavori pubblici?

E poi, signori, badate che, quando voi inceppate in questo modo tutte le opere, voi venite ad uno stato di cose in cui rendete le opere impossibili per la ragione stessa di questi vari e talvolta eterni imbarazzi.

Quando, per eseguire un'opera di qualche importanza, i comuni, le provincie, i consorzi, troveranno che per obbedire alla burocrazia che vi avete impiantata sopra, non bastano i mesi, non bastano gli anni, ma credete voi che la gente sia sempre animata da tanta fede da poter aspettare questo ritardo, da vincere la noia di tutti questi ceppi che loro mettete?

E poi pensate anche un poco al Consiglio superiore dei lavori pubblici, vedrete quale mole di lavori voi gettate sul tavolo di questo Consiglio!

Io vi domando: che uomini voi credete di poter avere, perchè possano, nei modi che rispondano alle necessità attuali in quest'epoca di transizione, in quest'epoca, in cui tanto è da farsi, perchè possano questi uomini rispondere al compito loro?

Il quarto paragrafo dell'articolo, che vorrei che voi sanzionaste, richiede che questa legge sia riveduta nel senso di limitare l'ingerenza governativa nella costruzione e nell'esercizio delle strade ferrate concesse alla industria privata all'assoluto necessario, ed a ciò solo che si può ottenere senza incagliare l'azione e diminuire la responsabilità delle amministrazioni di quelle strade.

Perchè sia ben inteso il senso di questo quarto paragrafo io non avrei, o signori, che a richiamare alla vostra memoria le cose che aveva già l'onore di esporvi nella seduta del 6 giugno 1864, quando appunto io chiedeva all'onorevole persona, che nella precedente amministrazione teneva il portafoglio dei lavori pubblici, alcune spiegazioni sopra i regolamenti che erano stati da lui pubblicati nell'ottobre 1862 e nel dicembre 1863; regolamenti, i quali si riferiscono specialmente sia all'esecuzione delle opere pubbliche, sia alla sorveglianza governativa sulle strade ferrate, e specialmente allo sviluppo di quell'anormale inutilità che pur minaccia di diventare dannosa che si chiama il *commisariato governativo*.

Io non intendo, signori, di ripetere qui tutte quelle

cose che aveva l'onore di esporre in quella circostanza, questo solo mi giova di ricordarvi che quelle mie parole in quella circostanza trovarono eco presso persone autorevoli e non poche; e mentre io mi credo in dovere di ricordare gli stessi principii, io spero che senza altra discussione in massima almeno questi principii possano essere accolti.

Tende allo stesso scopo il quinto dei paragrafi dell'articolo che vi propongo, quello, cioè, con cui vi domando di escludere ogni quota di concorso delle provincie e dei comuni nello stipendio del personale del genio civile.

Io credo che sia sempre massima di cattiva amministrazione quella per cui il personale dipendente da un'amministrazione sia da un'altra amministrazione pagato.

Nel caso nostro speciale poi abbiamo un grave difetto, ed è questo: noi avremo dei funzionari di cui lo stipendio non comparirà tutto nel bilancio; seppure non sia, il che sarebbe pur fattibile, che nel bilancio attivo si iscrivessero le quote di concorso, facendo figurare nel bilancio passivo le quote di pagamento.

Ma io ricordo che così non si fa pei commissariati, e che appunto perchè questo danaro viene da sorgente che quasi non appare, o che a voi rimane ignota, appunto per ciò se ne fa facile spreco.

Il sesto paragrafo dell'articolo, che io vi propongo di adottare, chiede che siano modificati, colla debita riverenza al diritto comune, alcuni articoli. Io vi domando licenza di esaminarli uno per uno.

Nell'articolo 22 si dichiara che il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato, e che è proprietà delle provincie il suolo delle strade provinciali, e che è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali, e s'indicano poi di seguito quali siano gli accessori di questo suolo che è parte principale della strada, i quali ne seguono la sorte stessa, quanto alla pertinenza loro.

Ora io vi domando di farvi questa semplice osservazione.

Che cosa significa quest'articolo? Vuole esso forse cambiare lo stato della proprietà da quello che è oggi? Quando vi siano, come ve ne sono, delle strade nazionali di cui le scarpe ed i fossi, le banchine e le controbanchine non siano proprietà dello Stato; quando vi siano delle strade provinciali, il cui suolo non appartenga alla provincia; quando vi siano delle strade comunali in queste condizioni, volete voi con un articolo di legge fare un trapasso di proprietà? Io non credo che ciò sia stato nella mente della Commissione. Io credo quindi di aver fatto abbastanza richiamando la sua attenzione sopra questo fatto, pronto a ritirare la mia domanda, quando venisse dimostrato che con questo articolo 22 non si viene alla conseguenza che io ho accennato.

Coll'articolo 74 si dice che:

« Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'Amministrazione la facoltà di impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minac-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

ciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane. »

Questo articolo è dettato da intenzioni eccellenti; ma si ispira a un principio che, ponendo lo Stato al disopra delle proprietà, mena a conseguenze che non possono essere accettate, e tanto meno in Italia dove il principio della proprietà ha radici profonde, dove tutto ci induce a respingere questo eccessivo predominio dello Stato.

Io comprendo (ma ciò riguarda un'altra legge, quella delle espropriazioni forzate), io comprendo che quando i diritti di proprietà debbono essere intaccati per ragioni di pubblica utilità, questa diminuzione di diritto debba potersi fare: ma allora interviene la ragione del compenso, ed a ciò provvede la legge sulle espropriazioni forzate.

Così io vorrei che una clausola meglio spiegasse la riserva dei diritti privati fatta circa le disposizioni degli articoli 169 e 172, coi quali si danno facoltà, cioè al prefetto in quello, in questo all'autorità amministrativa provinciale, di far certe opere negli alvei dei fiumi, di ordinare in dati casi certi tagli di argini.

Io vorrei che una clausola spiegasse ben netto che con questa facoltà nulla si intende innovato al diritto dei proprietari di essere fatti indenni d'ogni danno che loro possa derivare dalle opere permesse negli alvei, o dai tagli degli argini in *golena*.

L'onorevole Commissione, credo, non mi contesterà che se avvenendo il caso, in cui per ragioni di pubblica utilità occorre di tagliare un argine in *golena*, sia ammissibile la facoltà di farlo; se questo taglio a beneficio del pubblico distrugge la proprietà privata, questa abbia diritto di esserne indennizzata.

E così io pure domando che in questo senso siano informati i capi secondo e terzo del titolo VI.

Il titolo VI si riferisce specialmente alla materia contrattuale delle opere che lo Stato fa eseguire.

Ora, o signori, si potrebbe a questo titolo fare una obbiezione gravissima e pregiudiziale. Questo titolo sta poco bene in una legge. Non instabilisce degli obblighi e dei diritti che formino vera materia legislativa, ma stabilisce piuttosto un capitolato di appalto che porta le condizioni a cui l'Amministrazione vorrebbe concedere i suoi lavori.

Ma oltre a questa obbiezione io ne fo un'altra e più grave, ed è questa: che si vuole in questo titolo sesto dare tali privilegi all'Amministrazione dello Stato, e mettere tanti aggravii sopra l'esecutore delle opere, che il danno di tutto ciò non può che derivarne all'Amministrazione stessa di cui con troppo zelo si cerca il bene.

Egli è evidente, signori, che se fra l'Amministrazione e l'assuntore dei lavori non si possa trattare di piè pari colla dignità dell'uomo da una parte e colla severità dell'Amministrazione dall'altra, voi scartate dall'assumere i lavori i migliori fra gli assuntori di opere.

Egli è poi evidente ancora che quegli assuntori di opere che si presentano ai vostri appalti, di tutti questi

aggravi, di tutte queste cose, che prendono aspetto di soprusi, tengono conto e ve le fanno pagare a ragione di buona moneta, ed egli è perfino certo ancora quello che una lunga pratica mi permette di assicurarvi (e sono certo tutti i pratici che fanno parte di questa Camera non mi contraddiranno), avverrà che quelle onerose condizioni non saranno osservate, i tribunali non le manterranno, gli arbitri le respingeranno, ed in ogni caso il danno e le beffe cadranno sopra l'Amministrazione.

L'ultima parte dell'articolo che io propongo vi domanda di sopprimere alcuni articoli che, a mio avviso, sono incompatibili con questa legge, o che sono in urto diretto con altre, sia che facciano parte di questi allegati, sia che debbano fare parte delle leggi riferentisi all'unificazione legislativa che pur anche vi si prepara.

Primo fra questi è il secondo capoverso dell'articolo 20, il quale, parlando degli elenchi delle strade approvate definitivamente, dice che « le questioni che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse, sono giudicate dai tribunali ordinari. »

Ora, o signori, io vi dirò che, o questo capoverso significa nulla, ed allora è bene levarlo; o significa qualche cosa, ed allora significa un'eccezione al diritto comune, che certo voi non volete iscrivere in questa legge. Noi abbiamo fra questi allegati una legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, una legge che dispone rispetto a tutte le questioni di questa natura: a che nella legge sui lavori pubblici inserire una clausola che fa parte o che deve far parte della legge sul contenzioso amministrativo?

Il secondo paragrafo dell'articolo, il quale domando pure vi piaccia di sopprimere, prescrive che sieno soppressi i pedaggi esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli pel varco di fiumi e torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

Io desidererei che la Commissione mi sapesse dire se per mezzo del ministro proponente, e per ispezione di sicuri documenti, essa siasi potuto render conto del risultato pratico di questa soppressione. Sa la Commissione i pedaggi che verranno soppressi? Ne sa l'ammontare? Ne sa le circostanze?

D'altra parte, come si mette d'accordo questa soppressione che si vuole ordinata così, senz'altro che ne conosciamo le conseguenze (ed io ho l'onore di affermare che conosco alcuni casi in cui queste conseguenze sarebbero gravissime, sia per rispetto alle provincie che per rispetto allo Stato), colla disposizione dell'articolo 38, in cui si vuole appunto disciplinare l'istituzione dei pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle provincie? Come si vuole combinare da un lato la soppressione e dall'altro la disciplina di questi pedaggi? I quali pedaggi io ben comprendo come possano essere d'incaglio in qualche caso, ma bisogna pure ricordarsi che in certi altri sono un'ineluttabile neces-

sità. Imperocchè senza di essi non si potrebbero ricavare i fondi necessari per eseguire certe opere, la cui utilità supera di molto l'aggravio del pedaggio stesso.

Così io vorrei che fosse soppresso l'articolo 151 portato qui di pianta dalla legislazione dei lavori pubblici vigente nelle antiche provincie. Con quest'articolo si stabilisce che nei fiumi, laghi e canali non possa esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Io domando: ma quale è la ragione d'impedire che per l'esercizio di una intrapresa, che per l'esecuzione di lavori, che anche pel servizio privato sui laghi, sui fiumi e sui canali si possa alla forza animale, alla forza meccanica dell'uomo sostituire la forza di una macchina a vapore? La sicurezza pubblica? Ma la sicurezza pubblica, signori, è legge che esiste sopra le altre leggi, e che non ha bisogno di una disposizione speciale della legge dei lavori pubblici. Nessuno ha mai pensato di scrivere che non si possa stabilire una macchina a vapore senza concessione del Governo, quando questa macchina serve sulla terraferma; nemmeno ha mai pensato a scrivere che nessuno possa muovere un bastimento sopra i nostri mari senza concessione del Governo, quando questo bastimento sia attivato col vapore.

Quale dunque può essere la ragione di stabilire che nei fiumi, nei laghi, nei canali non possa esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo?

Così i due articoli 295 e 297 sembrano a me non avere il loro posto adeguato nella legge sui lavori pubblici.

Che cosa si vuole stabilire con questi due articoli? Col primo di essi si vuol sancire la facoltà al concessionario di una strada ferrata, di costituire una società anonima, con un capitale da determinarsi dal Governo, per esercire la strada medesima. Ma io osservo che questa facoltà, che questa disposizione, che questa disciplina è disciplina non solo delle società di strade ferrate, ma di tutte le società.

Questa disciplina ha il suo posto, ha la sua disposizione scritta nella legge sulle società; non è qui la sua sede, nè bisogna avvezzarci a voler disciplinare sotto un punto solo di vista cotali materie di ordine generale.

Nel secondo di questi articoli, cioè col 297, io trovo stabilito che non saranno ammessi sequestri a favore dei terzi sugli averi d'una società anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio d'una ferrovia qualunque. E qui pure io domando, o signori, se questo sia il posto d'una tale derogazione al diritto comune.

In fine io ho domandato che sia soppresso l'articolo 349, articolo che fu pure ricavato da una disposizione esistente nella legge del 20 novembre 1859, e col quale si vuol dare facoltà alle amministrazioni di stabilire nei capitolati d'appalto che le questioni tra

le amministrazioni e gli appaltatori sono decise da arbitri.

Signori, già nella seduta del 20 giugno 1864, quando era davanti a voi in viva discussione la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, io ho sollevato questa quistione. La mia debole e poco autorevole voce trovò sussidio di valente appoggio per parte di autorevoli persone, e la disposizione scritta in quella legge, malgrado la difesa fattane molto vivace dalla Commissione, fu, a mio avviso, degnamente sepolta.

In quella circostanza io vi faceva osservare che questa facoltà di compromettere per arbitri nelle questioni che insorgono tra le amministrazioni pubbliche ed i privati è facoltà che ha grandi pericoli, è la peggior porta che voi possiate aprire ad ogni maniera di corruzioni, è la via per togliere ogni responsabilità reale alle amministrazioni, è la via per introdurre il verme roditore di tutte le libertà. Perocchè, o signori, io che sostengo vivamente le libertà comunali, le libertà provinciali, le libertà amministrative, io voglio pure, e credo che sia di prima necessità, che accanto a queste libertà vi sia la severa responsabilità dell'amministratore.

Or bene, col mezzo dell'arbitramento, io ve l'ho dimostrato in quella circostanza, ed anche altri ve lo dimostrarono, questa responsabilità è assolutamente levata. E mi giova pur ricordarvi un argomento che in quella circostanza colla facondia e coll'eloquenza, che distinguono il suo dire, svolgeva l'onorevole Ferraris, dimostrandovi che la facoltà di compromettere non si può dare a chi non ha la facoltà di vendere; ch'è un assurdo legale il dare ad una persona, che non ha la facoltà di vendere, la facoltà di compromettere, colla quale si viene ad autorizzare qualunque vendita anche indiretta.

Spero che la memoria di quella discussione, non ancora tanto lontana, spero che il rispetto ai sani principii che ispirarono il Codice di procedura civile, che pure ci verrà proposto di sanzionare, varranno a sussidio valido della mia proposta per riguardo a quest'articolo.

E vi ricorderò pure come anche l'onorevole Mazza Pietro (il quale a tutti ed a me specialmente rincesse di non più vedere in quest'aula) vi dimostrasse chiaramente come cotesta disposizione non avesse sede nè adatta, nè logica nella legge del contenzioso amministrativo, nè in quella dei lavori pubblici.

Se ha da valere la logica, se hanno da valere le giuste convenienze, la materia dei compromessi vuol essere disciplinata nel Codice di procedura civile.

Agli articoli di cui ho chiesta la soppressione mi permetterò di aggiungerne uno ancora, ed è l'articolo 373.

Quest'articolo dispone che quando il progetto di una opera pubblica è approvato dall'autorità competente, e ne è ordinata l'esecuzione, l'opera stessa veste il carattere di pubblica utilità, ferme le disposizioni legislative sull'espropriazione per causa d'utilità pubblica.

Or bene, signori, io ho l'onore di far parte della Commissione che voi incaricaste di esaminare la legge sulle

TORNATA DEL 30 GENNAIO

espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità; voi sapete pure che la legge per l'espropriazione fa parte di quel gruppo di leggi che sotto il titolo di leggi di unificazione voi demandaste ad un'altra Commissione.

Siccome sarebbe forse stato impossibile che l'opera della vostra Commissione sull'espropriazione forzata si completasse in un modo abbastanza consono cogli altri lavori prima che avesse a riferire la Commissione sulla unificazione legislativa, e l'onorevole ministro di grazia e giustizia e l'onorevole relatore di quella Commissione richiesero ai membri della Commissione sull'espropriazione di mettersi d'accordo almeno su quelle principali materie su cui erano sorte più importanti obiezioni.

Davanti a questa Commissione esisteva per l'appunto una domanda del ministro dei lavori pubblici che domandava di inserire per l'appunto questa disposizione, la quale radicalmente varierebbe il sistema della legge sull'espropriazione forzata che il Ministero aveva presentata e la Commissione adottata.

Ora, dico, per due ragioni quest'articolo 363 vuol essere di qui tolto: prima perchè non è qui il luogo opportuno di parlare di espropriazione per utilità pubblica, nè di trattare delle discipline inerenti a questo procedimento; la seconda perchè va a trovarsi in urto colle disposizioni dell'altra legge che vi è sottoposta.

Signori, io qui mi arresto fedele al proposito della necessaria brevità, e riducendomi a quelle sole osservazioni che a me parvero toccare troppo più ai principii fondamentali della legge, perchè si potessero trasandare. Io spero che non siano per essere affatto inutili i miei suggerimenti, come furono dettati da profonde convinzioni e da studio severo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Sanctis. (Non c'è.)

Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI CARLO. Credo che darei prova di singolare presunzione se reputassi di poter cambiare l'atteggiamento indifferente e svogliato della Camera rispetto a questa discussione, epperò, invece di entrare negli argomenti che io mi ero proposto di trattare, mi limiterò ad una semplice dichiarazione conforme a quei principii che credei di dovere esporre alla Camera, ed ai quali sono fermamente legate le mie convinzioni sino da quando venne in discorso quella che è la principale fra le leggi che ora si tratta di promulgare in virtù di poteri eccezionali, cioè la legge comunale e provinciale.

A me duole moltissimo che si sia mutato il sistema che era stato proposto dal Ministero; sono pienamente d'accordo nel concetto dell'onorevole mio amico il deputato Boggio, che, cioè, sarebbe molto più conforme allo spirito costituzionale, allorquando la Camera creda di avere motivi abbastanza gravi per dispensarsi dal discutere delle leggi organiche e per deferirne senz'altro l'autorizzazione di promulgarle al Ministero, il lasciare di questa promulgazione piena responsabilità al Governo. Nelle circostanze attuali aggungerò che ci vedo

anche un inconveniente politico, giacchè a me pare che sia abbastanza irregolare la posizione assunta da una maggioranza nel Parlamento, allorquando avendo dinanzi a sé un Ministero nel quale vorrebbe pure far credere di avere piena fiducia, e presentandosi una occasione per dimostrargli in modo evidente e pratico questa stessa fiducia, non si prevale di questa occasione.

L'onorevole presidente del Consiglio usa volentieri, parlando in questa Camera, dei frizzi presi ad imprestito ai nostri vicini. Mi perdoni, se io questa volta mi servo anche di una espressione francese per emettere un pensiero che più esattamente non saprei ora esprimere con altro termine italiano.

A me duole che la presente amministrazione, composta di uomini ai quali professo molta stima e molto rispetto, nei quali politicamente e particolarmente, nelle gravi circostanze in cui versa il paese, ho grandissima fiducia, a me duole, dico, che quest'amministrazione si faccia, in certo modo, l'*homme de paille* di una maggioranza non sua.

LANZA, ministro per l'interno. Domando la parola.

ALFIERI CARLO. Fatta questa riserva dal punto di vista delle mie opinioni politiche, domando licenza alla Camera di aggiungerne un'altra in quanto alla questione speciale della legge provinciale e comunale.

Io mi era lusingato che questa sarebbe stata un'occasione afferrata con sommo piacere dai ministri e dagli uomini politici che loro danno il loro appoggio per introdurre nella nostra legislazione amministrativa alcuni principii liberali che erano stati piuttosto accennati, che bastantemente espliciti nella legge del 1859; io sperava che si sarebbe venuto in quest'occasione ad una circoscrizione territoriale nuova, basata unicamente sulla comunanza degli interessi delle popolazioni, poste in certe condizioni di affinità topografiche, geografiche e storiche.

Sperava che non solo con vaghe parole, ma in realtà l'autonomia delle amministrazioni provinciali e comunali fosse conservata, circoscrivendola con tutte le cautele volute nei limiti degli interessi esclusivamente propri delle provincie e dei comuni.

Sperava che l'azione governativa sarebbe stata, secondo io credo debba essere, conforme ai veri principii liberali, circoscritta ad una vigilanza ed alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e dei privati contro alle innovazioni di altre autorità locali.

Io sperava che nell'amministrazione comunale si sarebbe finalmente venuto ad una franca ed assoluta separazione tra le funzioni che spettano al sindaco come impiegato governativo e quelle che spettano al capo del corpo elettivo che rappresenta il municipio.

Sperava finalmente che invece di tutele preventive, le quali non sono di competenza nè dello Stato, nè dell'autorità provinciale, si sarebbe stabilito, per dare maggiore guarentigia agli interessi legittimi dei contribuenti o delle minoranze, un sistema largo di ricorsi, oppure quell'altro di rafforzare in certe circostanze e

per certe deliberazioni d'indole finanziaria i Consigli comunali coll'intervento dei maggiori imposti.

Ho dovuto quindi riconoscere con rammarico che il progetto di legge che verrà, secondo la proposta fattaci, promulgato per tutta Italia, ben lungi dal soddisfare a que' miei desideri, segnava piuttosto un regresso ed in altri punti una confusione di attribuzioni e di poteri in confronto della legge del 1859.

Però io non posso, costretto da ragioni politiche che la Camera potrà abbastanza apprezzare, senza che io le svolga, non posso rifiutare il mio voto alla proposta di legge unificativa che ci è sottoposta; ma intanto fin da ora riserverò le mie opinioni affine di non poter essere appuntato di contraddizione con me medesimo, quando nell'avvenire mi prevalessi di qualunque circostanza che mi si offrisse, per far trionfare quei principii che, secondo me, sono i veri, di libertà amministrativa, che pur troppo, lo ripeto, non vedo che siano attuati colla presente proposta di legge.

Ciò detto, spero che i miei colleghi mi terranno conto della brevità delle mie parole, e non avranno a male che io abbia colto quest'occasione per fare una dichiarazione circa una questione che io considero della massima importanza per gli interessi generali dello Stato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole preopinante, fra gli oratori che presero a parlare sopra la presente proposta di legge, è il terzo che accusa il Ministero di essersi lasciato trarre a rimorchio dalla Commissione, la quale ha preso ad esame e riferito sopra il complesso delle leggi che stiamo discutendo.

Io credo che gli onorevoli preopinanti cadono in errore. Il Ministero ha conservato la posizione che gli appartiene, e però ha tenuto il contegno che doveva tenere in questa circostanza, come credo lo abbia sempre tenuto in tutte le occasioni precedenti. Il Ministero non si lascia rimorchiare da nessuna Commissione, da nessun partito della Camera. Esso studia attentamente quelle proposte, le quali giudica convenienti all'interesse generale, e quando ha acquistato questa convinzione, la sostiene francamente e lealmente, senza fare concessioni a nessuna parte. Ma ben inteso, per riuscire al suo compito, esso deve tener anche conto delle considerazioni che gli provengono dagli uffici della Camera e dalle Commissioni.

E tutte le volte che queste osservazioni sono in sé ragionevoli ed utili, è suo debito d'accettarle, senza punto guardare alla parte della Camera da cui esse provengono. Ed è appunto con tale intendimento e con tale metodo che ha proceduto nel prender parte all'esame di questa proposta di legge.

È però necessario che io ne ricordi alla Camera la origine.

La Camera era preoccupata, o, a dir meglio, ogni deputato e nella Camera e nei privati convegni, dimostrava preoccuparsi della necessità di spingere l'ordi-

namento legislativo in modo che potessero tutte le leggi essere prontamente applicate in tutta Italia. Questa necessità riuscì più evidente dopo la votazione della legge sul trasferimento della capitale.

L'onorevole Boggio ebbe l'onore della pubblica iniziativa quando nella tornata del 19 novembre, discutendosi appunto la legge del trasferimento, sorse a proporre un articolo di legge che poi, d'accordo coll'onorevole Mancini, cambiò in un ordine del giorno motivato così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un progetto di legge che provveda alla più pronta unificazione legislativa ed amministrativa del regno, in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capitale, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero, per mio organo, accettava quell'ordine del giorno, ed in quell'occasione io proferiva le seguenti parole:

« L'onorevole Boggio, d'accordo con altri deputati, presentò un ordine del giorno per invitare il Ministero a voler portare avanti alla Camera un progetto di legge che tenda a questa pronta unificazione; se la Camera lo accetta, il Ministero obbedirà a'suoi ordini e presenterà questo progetto di legge.

« Fin d'ora però vi previene che il progetto di legge da presentarsi dovrà limitarsi o ad estendere le leggi esistenti, ovvero quelle che si trovano avanti al Parlamento, con alcune modificazioni, le quali, o voi lascerete all'arbitrio del Ministero, oppure si definirà in qual modo si possa stabilire certe cautele per far sì che queste modificazioni sieno limitate al possibile, e sieno il risultato di studi profondi, coscienziosi. »

La Camera, quasi all'unanimità, accettava l'ordine del giorno del deputato Boggio, dopo le spiegazioni date dal ministro.

Or bene, da ciò si scorge che chi veramente può pretendere all'onore dell'iniziativa di questo progetto di legge è lo stesso deputato Boggio, e, per conseguenza, egli può arrogarsi di essere stato il vero padre di questa legge. Il Ministero non fece altro che appoggiarlo; e se ha qualche merito, si è appunto di essersi unito al deputato Boggio per appoggiare la deliberazione da lui proposta, ed ora mi rincrescerebbe che il deputato Boggio volesse ritrarci il suo appoggio, affinché si potesse effettuare questo suo utilissimo pensiero.

Egli osservava, nella seduta precedente, che il Ministero aveva disdetto sé stesso, e si era dato, per così dire, in braccio alla Commissione, accettando da essa delle modificazioni, le quali non vennero concordate né col Ministero, né trattate negli uffici.

Or bene, io debbo qui esporre quanto si passò tra il Ministero e la Commissione a questo riguardo.

Il Ministero incaricato di presentare un progetto di legge a questo proposito, dopo aver studiato quale sarebbe stato all'uopo il modo più acconcio, v'ha presentato uno schema dove s'indicavano nel primo articolo tutti i progetti di legge che, secondo il suo avviso, era

TORNATA DEL 30 GENNAIO

necessario venissero pubblicati; e si stabiliva quindi che si dovessero accettare le leggi nello stadio in cui si trovavano avanti all'uno o all'altro ramo del Parlamento. Però, considerando che questi progetti di legge non essendo stati tutti esaminati da una stessa Commissione, nè da entrambi i rami del Parlamento, difficilmente potevano essere tra di loro coordinati in modo da non presentare delle antinomie, delle contraddizioni, riconobbe che era necessaria la loro coordinazione. Ma ciò non bastava: anche per questa stessa considerazione, che questi progetti non erano stati tutti esaminati sotto lo stesso punto di vista, e giusta gli stessi principii, poteva anche avvenire che non corrispondessero tra di loro sopra certe massime e in certe disposizioni; però stabiliva nello stesso articolo di legge che fosse necessario di dare al Ministero la facoltà di poterli modificare, nell'intento di coordinarli tra di loro, di semplificarli viemmeglio, onde poter anche discentrare maggiormente l'amministrazione, ed ottenere tutte le possibili economie.

E perchè, o signori, il Ministero vi aveva chiesta questa facoltà? A me pare che la cosa è abbastanza evidente: il Ministero vi aveva chiesta questa facoltà straordinaria, perchè egli credeva che non vi fosse tempo, nè alla Commissione nè alla Camera di poter rivedere tutte le singole leggi che compongono questo sistema di ordinamento amministrativo, per portare in esse tutte quelle variazioni che erano richieste per ottenere l'intento che ci proponevamo.

Ma gli uffizi pensarono diversamente; ad essi parve esorbitante la facoltà che il Ministero chiedeva di poter modificare da sè solo queste leggi; ad essi parve che vi fosse tempo sufficiente per poterle rivedere, e portare nel testo delle leggi stesse tutte quelle modificazioni che occorressero onde poterle coordinare e semplificare. Quindi la Commissione nominata dagli uffizi avendo questo mandato, pose sotto gli occhi del Ministero quali fossero le deliberazioni degli uffizi; come fosse possibile di poter rivedere queste leggi di accordo col Ministero, e poi presentarle innanzi al Parlamento modificate in guisa da poterle mettere in esecuzione, senzachè il Ministero potesse rivederle in seguito.

Il Ministero espose francamente alla Commissione il suo timore, che questo metodo adottato dagli uffizi e per conseguenza anche dalla Commissione potesse trarre le cose troppo in lungo, e far sì che il lavoro non fosse abbastanza approfondito, lasciando nelle leggi dei difetti essenziali che si sarebbero poi rilevati nell'atto dell'esecuzione.

Ma la Commissione tenne fermo, dicendo che non poteva in questo recedere dal voto degli uffizi. E sopravvenne inoltre una circostanza la quale potè anche modificare di molto l'opinione che il Ministero aveva dapprima concepita sul metodo da seguire. E la circostanza fu questa che, avendo la Camera dichiarato di prorogarsi per una ventina di giorni, si poteva trarre partito di questo tempo per esaminare quei progetti di

legge, ed introdurre in essi tutte le modificazioni che occorressero. Io dichiaro che, quando la Commissione mi fece questa osservazione, desistetti dal proposito di volere che al Governo fosse accordata questa facoltà straordinaria; giacchè era tolta di mezzo la ragione principale per cui io l'aveva chiesta al Parlamento. Perciò mi son messo d'accordo colla Commissione per fare questo esame.

In seguito a questo, il Ministero procedette all'esame di tutte e singole le leggi; propose quelle modificazioni che stimava le migliorassero in parecchie parti, che le coordinassero, e ne facessero un tutto armonico. E queste modificazioni che il Ministero propose le ha rassegnate alla Commissione, la quale incaricò il relatore di esaminarle, d'accordo col Ministero.

Queste modificazioni, le quali riguardavano particolarmente la legge comunale, e quelle di pubblica sicurezza, del contenzioso amministrativo e del Consiglio di Stato, furono, in grandissima parte, accettate dalla Commissione. Altre modificazioni furono introdotte di accordo; alcune vennero poi suggerite, per meglio coordinare il sistema della stessa Commissione; e così si ebbe la ventura di cadere d'accordo sopra tutti i punti.

Alcuni emendamenti che a me parevano anche importanti, e che la Commissione ravvisava tali, ma appunto perchè includevano delle questioni di alto momento, per evitare alla Camera una discussione troppo lunga e forse anche per non esporre a pericolo le leggi medesime, si è d'accordo stabilito che per ora si sarebbero messi in disparte.

In conseguenza a me pare che, riguardo alla prima parte del progetto di legge in discorso, il modo con cui ha proceduto il Ministero, di concordia colla Commissione, non possa assolutamente dar luogo a censura. Il Ministero ha mantenuto salde le sue attribuzioni di proporre le modificazioni che credeva necessarie ai progetti di legge; la Commissione le ha esaminate, come era pure nel suo diritto di fare. Dove vi era qualche divergenza si è cercato modo di farla sparire, sempre nello intendimento di togliere di mezzo le difficoltà che sarebbero nate da un urto di opinioni, da un divario nell'apprezzamento di queste modificazioni, nello scopo di far sì che potesse essere incarnato questo pensiero veramente utile, veramente necessario, di promulgare al più presto le leggi organiche amministrative per tutto lo Stato.

Or bene, dopo queste spiegazioni, chi potrà ancora far ragionevole censura al Ministero di essersi lasciato rimorchiare da una Commissione, di aver fatto concessioni, le quali potessero in alcun modo offendere o la prerogativa del potere esecutivo o l'essenza stessa di queste leggi? A me pare invece che l'operato del Ministero dimostra quanto fosse sincero il suo intendimento di appianare le difficoltà, per riuscire nell'intento supremo di aver prontamente un sistema completo di leggi amministrative da estendere a tutta Italia.

Questo, o signori, ch'io vi venni esponendo, concerne una sola parte della legge, cioè il 1° articolo.

In quanto al 2° dello schema ministeriale, quello che riguarda le circoscrizioni territoriali, il Ministero ha tenuto fermo al suo divisamento, di ottenere cioè dal Parlamento la facoltà di modificare le circoscrizioni territoriali; ha tenuto fermo, o signori, perchè qui non era più questione, la quale potesse compromettere in alcun modo l'applicazione delle leggi organiche, e potesse quindi far naufragare un pensiero che, se viene ad attuarsi, onorerà certamente l'attuale legislatura.

Io qui non entrerò, o signori, nel merito delle leggi; mi basterà unicamente dirvi che esse subirono, chi una, chi due, chi tre volte l'esame d'un ramo, o dell'altro del Parlamento, da una o da più Commissioni; che quindi questi progetti sono il portato di studi di parecchi Ministeri, di parecchie Sessioni parlamentari, che, per conseguenza, nessuno può appropriarsene specialmente ed individualmente il merito; che veramente, se merito vi è, e credo ve ne sia, è merito collettivo dei due rami del Parlamento, dei Ministeri che hanno tenuto, durante questa legislatura, il governo della cosa pubblica.

Qui, pertanto, non è il caso di far questione d'amor proprio, nè di dire che queste leggi portino il nome di Tizio o di Caio; no, o signori, noi non saremmo nel vero; queste leggi non sono che il portato di studi ripetuti fatti dai singoli rami del Parlamento in diverse Sessioni, e dai singoli Ministeri che si sono succeduti.

Io vi citerò solamente la legge comunale e provinciale, la quale ebbe tre Commissioni che studiarono e ritudiarono questo progetto di legge e venne prodotto e riprodotto da tre Ministeri diversi. Lo stesso è a dire della legge di pubblica sicurezza. Ma io vado più oltre, o signori, e dico, con molto piacere, che queste leggi hanno avuto non solamente la loro origine dal principio di questa Legislatura, ma che la loro origine risale fino al 1848, che furono poi modificate nel 1859, quindi nuovamente riformate dopo studi fatti dai diversi Ministeri.

Con ciò non vi dirò che io ritenga queste leggi come cosa perfetta. No, esse non sono tali. È difficile in ogni cosa, per quanto si faccia, di toccare la perfezione; ma non vi ha dubbio che queste leggi, considerate in complesso, considerate nei loro principii, nelle parti loro cardinali, sono assai migliori delle leggi precedenti.

D'altro lato, al punto in cui siamo, se vogliamo respingere alcuna di queste leggi, o tutte insieme, unicamente perchè vi si ravvisa qualche difetto, qualche reticenza in una parte od in altra, è il caso di ripetere che per volere il meglio si rimarrebbe nel peggio.

Bisogna, per conseguenza, che ognuno faccia sacrificio delle proprie opinioni per quanto riguarda le questioni di cose particolari, e riservi la sua opposizione solo per le questioni di massima, per le questioni di principio.

Se veramente si trovasse che queste leggi peccano contro i principii professati dalla grande maggioranza del Parlamento e del Ministero, i quali tendono a con-

solidare le autonomie provinciali e comunali, a discendere, per quanto è possibile, l'azione governativa; a cercare di separare, per quanto è possibile, le attribuzioni dei singoli poteri; a cercare di diminuire, per quanto si possa, le spese; se veramente si trovasse che queste leggi urtano contro alcuna di queste massime che costituiscono il programma della presente legislatura e dei Ministeri diversi che si sono succeduti; allora ravviserei giusta la vostra opposizione, il vostro voto contrario. Ma credo che questo non si possa dimostrare. Nelle disposizioni particolari può darsi che vi sia qualche vizio, il quale sarebbe a desiderare che venisse sanato; ma non v'è dubbio che, prendendo questo sistema di leggi nel suo complesso, nelle sue parti essenziali lo troverete conforme alle massime che vi ho accennate, e che voi, da qualunque parte della Camera sediate, avete sempre proclamato essere quelle che si dovevano applicare.

Per conseguenza, signori, io vi ripeto che qui non vi sono che due sistemi a seguire: o voi volete dotare l'Italia, fin da quest'anno, di un sistema compiuto di leggi organiche amministrative; e dovete rassegnarvi ad accettarle, anche con quei lievi difetti che taluno possa in esse ravvisarvi.

O voi volete fare leggi perfette, e allora bisogna rassegnarci ad attendere ancora parecchi anni, prima che esse siano studiate, sancite e promulgate.

Non vi è dubbio che, non ostante gli studi già fatti, quando si volesse procedere, secondo il consueto uso parlamentare, a discutere queste leggi, a svolgerne gli emendamenti, io credo di non esagerare dicendo che non basterà neppure tutta la legislatura ventura per poterne dotare il paese, mentre d'altra parte voi le giudicate urgenti.

Io lascio a voi a far stima quale sia il sistema più utile per il paese, o quello di accettare le leggi tali e quali, per poterle applicare subito, ovvero quello di differire ancora una legislatura, per dotare il paese di leggi che voi sperereste più perfette di queste.

La questione sta tutta qui, e bisogna esaminarla da questo alto punto di vista. Ed io spero che la Camera vorrà convincersi della urgente necessità conclamata da tutti, di applicare al più presto un sistema unico per tutta l'Italia di leggi organiche amministrative.

Laonde non per amor platonico di uniformità, ma perchè questo è il solo mezzo per governare il paese con la maggior soddisfazione degli amministrati, e per poter anche nello stesso tempo fare un ragguardevolissimo risparmio sì nelle spese dell'amministrazione del Governo e sì nell'amministrazione delle provincie, io mi riserverò in altra seduta di respingere gli appunti più gravi che possono essere stati fatti alla nostra proposta da taluni i quali vollero ravvisare in essa un grande regresso e una rinunzia ai principii di libertà. Ed io stimo che sarà facile o all'onorevole relatore o ad altri di dimostrare come questa accusa non sia solamente esagerata, ma assolutamente infondata, perchè la legge attuale, o signori, segna un progresso notevole

TORNATA DEL 30 GENNAIO

verso il vero scentramento, verso l'autonomia comunale e provinciale, verso quella libertà d'azione, verso quel governo di sé che tutti noi reclamiamo.

Per questi motivi io spero che la Camera vorrà occuparsi in massima della questione, e non discendere a tanti particolari; giacché, o signori, se si continua a battere questa via, accadrà oggi quello che accadde già qualche tempo fa, prima dell'ultima proroga, che si sono impiegati quindici o venti giorni per discutere una sola parte di un articolo del progetto di legge comunale e provinciale, il quale credo ne conti qualche centinaio.

Evidentemente, se si progredisce in tal modo, noi esauriremmo quest'ultimo tempo che ci rimane della Sessione, per fare un lavoro che finirebbe per non essere di alcun vantaggio.

Io prego quindi la Camera a volersi tenere al sistema che le ho indicato.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io desidero di dire poche cose intorno a questo progetto di legge, non per farmi opponente in alcuna guisa, perchè in fatto di fiducia credo averne quant'altri, e più che altri, negli attuali ministri e consiglieri della Corona. Sono perfettamente convinto delle ragioni poco anzi accennate dall'onorevole ministro dell'interno: quindi, per quanto concerne la legge comunale e provinciale, mi occorre solo di fare due semplici osservazioni.

L'articolo 120 di questa legge stabilisce che solamente quei comuni, le cui spese obbligatorie oltrepassano le 60,000 lire, hanno il diritto di nominarsi un tesoriere particolare. Che i comuni possano e vogliano, per provvedere alla riscossione delle loro rendite e al pagamento delle loro spese, valersi degli esattori mandamentali, è cosa utile a sancita nella legge della riscossione delle imposte; ma che si abbia da imporre l'obbligo a tutti i comuni di far esigere le loro rendite dall'esattore mandamentale, mi pare un'esorbitanza da evitare.

Dico dunque che in luogo di quell'articolo se ne sostituisca un altro:

« I comuni possono nominarsi un tesoriere particolare il quale rimanga estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette. » (*Conversazioni*)

Io non so se la Camera faccia o no attenzione a ciò che dico, ma supponendo che quest'articolo 120 passi tal quale, domani tutti i comuni dei diversi mandamenti si troveranno senza tesoriere, e per un mandato d'una, di due lire un individuo deve partire dal suo comune e portarsi al capoluogo del mandamento per farselo pagare dall'esattore mandamentale.

Io credo che il ministro non possa ricusare il suo assenso a questo emendamento.

Un altro ne accenno, ma senza formularlo.

Il prefetto non presiede più la Giunta provinciale.

La tutela dei comuni (benchè molto ne resti ancora alla Giunta provinciale) per quelle cose che sono di maggiore rilievo è attribuita al prefetto.

E sta bene.

Ma la Giunta provinciale aveva la tutela anche delle opere pie, e quando il prefetto era presidente della Giunta provinciale, il Governo esercitava una non dubbia ingerenza sulle opere pie. Ora, se i comuni, i quali hanno un Consiglio municipale elettivo, se i contribuenti interessati al buon andamento dell'amministrazione, vengono tuttavia sottoposti alla tutela dei prefetti, le opere pie che non hanno nulla di ciò rimarranno senza ombra alcuna d'ingerenza governativa?

Vegga il ministro se questo sia un bene per le opere pie od un male.

Ho finito per la legge provinciale e comunale.

Non fo nessun appunto a quella che abolisce il contenzioso amministrativo, nessuno a quella della sicurezza pubblica; ma due altre leggi noi vogliamo far mettere in vigore che mi paiono molto indigeste e sono quella dei lavori pubblici e quella del Consiglio di Stato.

Farò poche osservazioni, perchè non è mia intenzione, come non è stata mai, d'infastidire la Camera con lunghi discorsi.

La legge dei lavori pubblici stabilisce una distinzione tra le strade nazionali, provinciali e comunali.

Io intenderei che si chiamassero *nazionali* le strade che dalla sede del Governo, dal centro dell'azione governativa conducono a ciascun capoluogo di provincia; queste sarebbero almeno ben definite, poichè il Governo per esercitare la sua azione ha bisogno di arrivare colle strade nazionali al capoluogo di ciascuna provincia. Le definizioni che si veggono introdotte nella legge sono per così dire confuse ed elastiche tanto che non si sa quale possa essere dichiarata strada nazionale, quale provinciale, quale comunale.

Le strade, o signori, sono tutte della nazione, sono tutte delle provincie, sono tutte dei comuni.

Per esempio, la strada che da Torino va a Roma dee di necessità traversare le provincie intermedie, e le città e i comuni che traversa se ne giovano a loro beneplacito, mentre le spese di questa strada le fa lo Stato, le fanno i contribuenti dell'intera Penisola.

A me pare che non ci debba essere questa sì evidente ineguaglianza di pesi e di benefizi, e credo che il tesoro pubblico debba venire in aiuto di tutte le strade *senza distinzione di sorta*, ma sempre ne' limiti del possibile; quindi il principio stesso che deve governare la legge è sbagliato, ed è sbagliato in modo che io credo (e con me lo crede l'onorevole mio amico e collega Devincenzi, il quale mandò, senza frutto, alla Commissione alcune sue considerazioni con appositi articoli da aggiungere); io credo che pubblicandosi questa legge e poi l'altra sull'espropriazione per utilità pubblica, noi metteremo tali pastoie alla costruzione delle strade di ogni maniera, che non se ne costruiranno più.

C'è poi un altro genere di pastoie di cui ho spesso sentito levarsi lamento da tutti i banchi della Camera. Per fare un lavoro qualunque si richiede l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, del genio civile, del

Consiglio delle opere pubbliche, del ministro dell'interno, del Consiglio di Stato, e di che altro non so; cosicchè non se ne viene mai a capo.

Ho udito lunghe discussioni in quest'aula, dalle quali risultava che si erano dovuti impiegare tre o quattro anni per avere l'approvazione di un'opera di poco rilievo.

Ora tutte queste formalità sono perfettamente conservate nel progetto di legge sui lavori pubblici accettato dalla Commissione.

Io credo che questa materia abbia ancora bisogno di profondi studi, se noi vogliamo fare una buona legge.

Se noi vogliamo mantenere quelle distinzioni piuttosto astratte che reali ad imitazione della Francia; bisogna almeno che il Governo italiano faccia, per apportarci rimedio, ciò che ha fatto il Governo francese, il quale aiutando efficacemente provincie e comuni ha fatto sacrifici immensi per dotare la Francia di una rete di strade che è giunta non so a quante centinaia di migliaia di chilometri.

Noi pubblichiamo una legge, nella quale esistono definizioni equivoche ed indeterminate, perchè non si può formulare nulla di esplicito, non si può determinare nulla di vero in conseguenza di distinzioni che non hanno nessuna realtà sostanziale; pubblicheremo, dico, una legge la quale, senza i provvedimenti presi dal Governo francese, non farà che impedire, impastoiare le opere pubbliche.

Questi provvedimenti appunto l'onorevole Devincenzi aveva formulati e trasmessi ad uno dei membri della Commissione: ma la Commissione ha stimato che non fosse opportuno di brigarsene, preferendo di accettare, così com'era chiesta, una legge imperfettissima, la quale, giova il ripeterlo, quando sarà accompagnata da quella sulla espropriazione per utilità pubblica, che richiede un altro milione di formalità, non permetterà che in Italia si parli più di strade di ogni maniera.

So che questa sventura non tocca molto vivamente coloro fra gli onorevoli miei colleghi che furono eletti nelle provincie già posseditrici di compiuti sistemi stradali; ma, signori, noi siamo qui per fare il bene della patria comune, e a me basti lo affermare che lo incremento della ricchezza nazionale sta quasi intero nello agevolare le comunicazioni in quelle provincie che ne sono prive; poichè ivi più che altrove si trovano sorgenti di pubblica e privata ricchezza non ancora esplorate.

Ma che fare? Null'altro che rivolgere le mie preghiere al Ministero perchè voglia rinunciare alla pubblicazione di questa legge per la quale non so vedere urgenza nessuna.

Passo a quella del Consiglio di Stato.

Quando noi abbiamo abolito il contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato non trova nel regime costituzionale ragioni che possano dargli un'esistenza vera e reale. E noi vogliamo conservarlo presso a poco tale quale era.

Io comprenderei in un paese costituzionale un Consiglio di Stato, una Consulta governativa che riunisse in sè tali elementi da poter custodire e conservare in mezzo alle frequenti mutazioni di ministri tutte le tradizioni della giurisprudenza amministrativa. Allora potremmo fare a meno di tanti Consigli parassiti che aggravano il bilancio, e felici noi se non facessero nulla.

Se noi vogliamo avere un Consiglio di Stato, troviamo il modo che divenga il custode delle tradizioni amministrative, il conservatore della giurisprudenza governativa, altrimenti faremo oggi un Consiglio di Stato che dovremo disfare domani.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro Lanza, che amo e stimo grandemente, sinceramente e più che nessuno sel creda.... (*ilarità generale e prolungata*) Sì, l'amo e lo stimo per la nobiltà del suo carattere, pel suo senso retto, che nelle odierne nostre vicende è piuttosto unico che raro, io lo pregherei di rinunciare anche a questa legge, di cui credo che possa fare a meno.

Del resto se, come diceva egli stesso poc'anzi, questa legge gli è necessaria, io la voterò, se il Ministero vi persiste, quantunque desideri che l'abbandoni.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Crispi.

Pregherei i deputati che stanno nell'emiciclo di recarsi ai loro posti.

CRISPI. Il ministro dell'interno voleva darci ad intendere che la Camera, avendo votato il 19 novembre 1864 l'ordine del giorno Boggio, si trova impegnata ad accettare o la proposta dei pieni poteri chiestici dal Governo del Re, o le leggi come vennero redatte dalla Commissione.

L'onorevole ministro è in grandissimo errore. Quando fu votato quell'ordine del giorno la Camera non fece se non che esprimere un suo desiderio per la pronta unificazione dei codici e delle leggi amministrative. Essa disse a sè stessa: bisogna, avanti che questa legislatura abbia termine, che cessi ogni difformità di leggi nelle varie provincie del regno d'Italia. Non si compromise però sul metodo che bisognava tenere, onde raggiungere cotesto scopo. Quindi la deliberazione presa per l'ordine del giorno Boggio non offre certo una ragione, perchè l'onorevole ministro ci possa chiedere che accettiamo senza alcuna opposizione quello che oggi ci viene proposto.

Due metodi si offrirono alla Camera per l'unificazione delle leggi di pubblica amministrazione. Quello dei consiglieri della Corona consiste nel dare ai medesimi piena potestà per riordinare e promulgare le leggi credute necessarie all'andamento dei pubblici servizi; quello, che ci suggerisce la nostra Commissione consiste nel votare in complesso le leggi che la Commissione stessa credette di dover rimaneggiare. E l'una e l'altra proposta sono contrarie allo Statuto della monarchia.

Il regime costituzione non può, senza disfarsi, ricevere un mutamento nell'esercizio delle funzioni date

a ciascuno dei poteri che lo Statuto ha determinati. Essendosi stabilito agli articoli 3 e 6 dello Statuto medesimo che le leggi debbano essere l'opera delle due Camere e del Re, e che è inibito al Re di dispensare dall'osservanza di esse leggi o impedirne l'esecuzione, voi vi trovate di fronte ad uno di quei canoni che non è possibile sconoscere senza sconvolgere l'organismo politico del paese. Quindi malamente il potere esecutivo venne a domandarvi che gli si dia la facoltà di far leggi, giacchè di tal guisa esso pretende ad un imperio il quale è diviso in tre enti giuridici e che concentrandosi in un solo condurrebbe al rovescio della Costituzione.

Uguali pericoli presenta la proposta della vostra Commissione.

Fu detto che il Parlamento sardo diede qualche esempio in proposito, e si ricordò la promulgazione del Codice di procedura civile. Innanzi tutto *adducere inconveniens non est solvere argumentum* direbbero i giuristi. Non perchè il Parlamento sardo poté avere commesso (ma di ciò parleremo in seguito) una violazione allo Statuto e dato a noi il diritto di fare altrettanto; nulladimeno quel Parlamento di ciò non è imputabile, come il deputato Mellana l'altro giorno vi osservava. L'onorevole nostro collega vi disse che il Codice di procedura civile non fu approvato senza discussione, nè fu accettato quale lo aveva presentato il potere esecutivo; la Camera esaminò gli articoli, rinunciando talora al diritto di discuterli singolarmente tutti, tanto che qualche deputato, ed il Mellana rammentava appunto l'onorevole Arnulfo, venne proponendo degli emendamenti; e ciò prova che non fu dato il precedente tristissimo che vorrebbe oggi invocare per trovar modo ad offendere la legge fondamentale dello Stato;

Ma c'è anche di più: se col metodo ministeriale verrebbe a rovesciarsi l'organismo politico, con quello della Commissione, ne seguirebbe un danno maggiore. Fra le tante leggi che ci vennero proposte abbiamo quella per l'abolizione del contenzioso amministrativo, stata da noi votata. Questa legge è ora presso l'altro ramo del Parlamento, la cui opinione non è ancora conosciuta. Il Senato può respingerla, come può accettarla. Può anche nè respingerla, nè accettarla, farla cioè morire senza gli onori della discussione. Ora, potete voi, prima che la volontà dell'altra Camera siasi manifestata, riprodurre nella stessa Sessione una proposta di legge la cui sorte vi è ignota, modificandola anche in vari punti, con poco rispetto dell'altra Assemblea? Non credete voi in questo modo violare l'articolo 56 dello Statuto?

Ma c'è ancora di più: per quanto riguarda la legge comunale e provinciale c'è un gran numero di articoli che furono da noi discussi e votati, ci sono degli emendamenti proposti da questo lato della Camera e accettati anche dalla maggioranza. Ora, di tutti questi la Commissione non tiene conto, e ritorna a proposte che furono già respinte. Anche di questo modo si re-

cherebbe offesa all'articolo 56 dello Statuto, giacchè ci si farebbe votare quello che in questa medesima Sessione, in altro senso e col trionfo di migliori principii noi avevamo rigettato.

Questo in generale era da osservare in omaggio alla Costituzione per le proposte che ci vennero fatte.

Ma io vengo dimandando a me stesso: quale è lo scopo di tutto ciò, quali sono i vantaggi che il paese ritrarrebbe ove mai la Camera, disprezzando lo Statuto, accettasse la proposta della Commissione?

Avremo noi il discentramento che da tanto tempo ci si preconizza, che era la grande promessa della caduta amministrativa e che credo lo sia ancora dell'amministrazione attuale? Ricaveranno un profitto le finanze dello Stato, le quali si disse una volta che dovevano in parte esser restaurate mercè la riforma amministrativa?

Sul discentramento mi pare che in questa Camera non ci siamo ancora bene intesi.

Che cosa è mai il discentramento? Sarebbe discentrare il servizio pubblico, togliendo talune funzioni al Governo centrale per darle ai rispettivi prefetti? Ma questo è il discentramento napoleonico, quello che qualche anno addietro vedemmo mettere in pratica in Francia, alla quale non fu certo dato la libertà amministrativa che da tanto tempo ambisce, e che Dio sa quando avrà. Il discentramento non può e non deve consistere se non che nel ritornare alle magistrature popolari, le quali nascono localmente e rappresentano gl'interessi locali, quelle attribuzioni che il potere centrale ha avocato a sè per ispirito di dispotismo e per la paura altresì che localmente esercitate a beneficio della libertà potessero essere di freno al troppo esagerato principio d'autorità.

Ebbene nessuna di queste riforme venne proposta dalla Commissione. Al contrario noi troviamo che nella nuova distribuzione delle funzioni amministrative è tolta alle magistrature nate dal suffragio dei cittadini molta parte delle funzioni che al presente esercitano e che di queste vanno ad essere investiti gli agenti del Governo.

Per raggiungere tale scopo la Commissione non solo si tenne alle proposte fatteci dal deputato Peruzzi, quando era ministro dell'interno, ma venne altresì, in certi casi, esagerando le proposte medesime.

La Camera non avrà dimenticato come molte di quelle vennero combattute da tutti i lati dell'assemblea, e come molti articoli furono rimandati alla Commissione incaricata della legge comunale e provinciale, affinché li avesse formolati in modo più conforme allo spirito che nella Camera stessa pareva essersi manifestato. Intanto non solo la Commissione attuale non tenne per norma le idee allora ricevute, ma ritornò indietro ed aggravò la mano là dove il Peruzzi stesso era stato meno esigente.

L'altro vantaggio che si faceva sperare dovesse derivare da queste leggi, è quello delle finanze. Ma il beneficio delle finanze non si deve considerare uni-

camente nel fatto per cui certe spese vengono trasferite dal bilancio dello Stato in quello delle provincie, imperocchè sia che paghi la cassa della provincia, sia che paghi la cassa dello Stato, sarà pur sempre lo stesso contribuente che dovrà somministrare il danaro.

Il vantaggio economico d'una legge non può risultare che dall'abolizione di certe funzioni pubbliche che sono superflue o si possono esercitare dai cittadini senza che vengano retribuite in alcun modo. Ma quando avrete trasportato la spesa da un bilancio ad un altro non avrete fatto che uno spostamento di cifre; del che non possano illudersi coloro i quali speravano da questa legge un vantaggio reale.

V'è di più, o signori: quando fu discussa la legge sul contenzioso amministrativo, e prevalsero idee opposte alle mie, mi rallegrai nondimeno pensando ad un beneficio che sarebbe venuto da quelle riforme, ed era l'abolizione dei Consigli di prefettura. Io dissi: benissimo! il contenzioso amministrativo è abolito, la giurisdizione, di che i giudici di esso erano investiti, rientra pienamente nel diritto comune, e noi potremo fare a meno dei 290 individui di cui era d'uopo per quelle funzioni e che oramai non succhieranno del danaro dal bilancio dello Stato. Ma la mia speranza fu tosto delusa; oggi io trovo nella legge comunale e provinciale che ai Consigli di prefettura si danno poteri che non avevano, e così si rendono necessari nel nuovo organismo amministrativo che si vuole regalare all'Italia...

LANZA, ministro per l'interno. Sono ridotti alla metà!

CRISPI. Il ministro dell'interno m'interrompe, avvertendo che sono ridotti della metà... Si dice che saranno tre invece di cinque.

Ed innanzi tutto, sui 290 tra consiglieri di prefettura ed aggiunti, che attualmente esistono, il ministro dell'interno non darà un colpo di rasoio, e sulla cifra notata per loro in bilancio non passeremo la spugna. La sola operazione sarà di cangiar di capitolo le somme che oggi ci costano, e così vedremo accrescere nelle spese straordinarie quella della disponibilità, ma i poteri dello Stato per questo argomento non noteranno in realtà un centesimo di differenza.

Dirò poi che il signor ministro dell'interno, che troverà nel capitolo delle disponibilità un numero d'impiegati, avrà la tentazione di servirsene, e il motivo non mancherà, dopo aumentati gl'incarichi ai Consigli di prefettura. E se qualche deputato interpellierà, e se esso verrà osservando che nell'ufficio B furono messi 4 o 5 consiglieri invece di 3, il ministro risponderà tosto: è vero! avete ragione, ma lo esige il servizio, le finanze dello Stato non ne soffrono; anziché tenere oziosi cotesti impiegati, cui lo Stato dà uno stipendio, è sempre bene occuparli. E su ciò la Camera batterebbe le mani come di consuetudine. (*Si ride*)

Imperocchè io non ho mai inteso fare una censura, un'osservazione a tutti i Ministeri che da quattro anni

si sono seguiti che la consueta maggioranza non abbia trovato ragione di fare i consueti applausi.

Dunque...

LANZA, ministro per l'interno. Quando l'onorevole Crispi sarà maggioranza, che cosa farà?

CRISPI. Spero che non faremo gli stessi errori; attualmente non siamo che minoranza, e il nostro debito è di farvi delle osservazioni. Il paese deciderà chi di noi ha torto; le decisioni del paese non tarderanno; già siamo vicini al gran verdetto nazionale; se darà ragione a voi, peggio per lui!

Ma torniamo all'argomento.

Io diceva che nelle vostre riforme non c'è vantaggio economico. Impertanto io sperava qualche altra cosa quando mi si parlava di discèntramento amministrativo; e quando vidi venire alla Camera un ministro che chiedeva la potente facoltà di circoscrivere il territorio in miglior modo, io mi dissi: se questa volta l'onorevole Lanza trionferà, vedremo sparire i sottoprefetti.

Niente di tutto questo; ai sotto-prefetti si danno nuove facoltà, e quindi si rendono più necessari che mai.

Non mi estendo più in là; dovendo a suo tempo parlare sull'articolo unico della proposta che è in esame, rasseggerò alla Camera le mie osservazioni sulle varie leggi che si vogliono mettere in attuazione.

Pel momento mi basta avervi provato per sommi capi che quanto viene sottoposto alle vostre deliberazioni non è un beneficio pel paese. Le cose non restano come sono, ma peggiorano.

La presente Legislatura deve avere lo stesso fine che hanno sempre avuto le tornate annuali della Camera. Ogni anno nel mese di luglio quando i calori estivi cacciavano via i deputati da questi banchi, abbiamo veduto rovesciarsi tutte le leggi che piacque ai ministri di presentarci. Allora veniva la fretta, quando allo avvicinarsi della villeggiatura veniva la noia del discutere.

Noi siamo al termine della nostra carriera e ci vogliono far votare un cumulo di leggi sotto lo specioso pretesto di unificare quell'amministrazione che in cinque anni si venne sempre disordinando. La parola *unificare* è diventata antipatica, poichè se ne è fatto abuso in politica ed in amministrazione.

Che significa unificare?

Volete voi che tutte le provincie italiane abbiano le stesse leggi? Sia; ma al presente non trovo che una sola provincia la quale, come diceva alcuni anni addietro un onorevole deputato, allora ministro, è la China d'Italia. Questa China tra breve sarà il centro dove andrà ad assidersi il potere nazionale.

A me dispiace naturalmente che il potere vada ad assidersi laddove c'è una legge sulla sicurezza pubblica fatta ai tempi dei Lorena, e che i signori i quali governarono al 1859 vollero mantenere a danno di quelle povere popolazioni.

Non posso neanche approvare che la Toscana abbia una legge comunale sua speciale, legge comunale, avvertite, o signori, che fu fatta alla vigilia dell'annes-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

sione. Sul che non lascierò di osservare, che, mentre tutte le provincie che in Italia desideravano unirsi alla monarchia di Casa Savoia cominciarono dal promulgare le leggi sarde, la Toscana fu la sola che volle farsi una legge comunale sua propria.

Hanno gridato tanto le provincie contro il piemontesismo e contro queste leggi che come torrente furono rovesciate sul mezzogiorno della Penisola, e quello che è altresì notevole da ministri toscani!

Rompiano questo privilegio, diamo alla Toscana le due leggi importanti che oggi non ha, la comunale e quella della sicurezza pubblica.

Fatto questo, o signori, fermiamoci, lasciando il compito degli emendamenti di cui quelle leggi avranno bisogno, ai nostri successori, che forse avranno maggior buon senso del nostro, e per lo meno presenteranno quella concordia d'idee che qui si è tanto invocata ma che non c'è stata mai. (Bravo! *a sinistra*)

Io credo di avere abbastanza svolto il concetto del mio emendamento. Senza violare la legge fondamentale dello Stato, senza portare un'offesa ai poteri costituiti dalla Carta costituzionale, noi potremo soddisfare le esigenze del momento.

L'estendere alla Toscana le due leggi amministrative di cui essa manca è il miglior modo di uscire da ogni imbarazzo. Questo io chiedo, e spero che la Camera vorrà accettare la mia proposta, quantunque in quattro anni rarissime volte mi sia avvenuto di ottenere il suo suffragio. La giustizia della mia domanda mi lusinga che avrò da' miei colleghi, sul finire della legislatura, quella soddisfazione che mi fu negata nel corso della

medesima; che quanto non fu possibile allorchè la loro vita era rigogliosa, uscirà dagli ultimi aneliti di queste anime moribonde. (*Parità e segni di approvazione a sinistra*)

**RELAZIONE SOPRA DISEGNI DI LEGGE
PER VENDITA E PERMUTA DI BENI DEMANIALI.**

SILVANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione di sette progetti di legge intorno a contratti di vendite, di permuta e di gratuite cessioni.

PRESIDENTE. Saranno stampati e distribuiti.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali;

3° Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare;

4° Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi pei danneggiati dalle truppe borboniche.